

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

879ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2005
(Antimeridiana)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri)

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3328, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri, e nn. 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3328, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.209, identico all'emendamento 18.210.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, richiamando la discussione di ieri sera, vorrei ricordare che avevo tentato una conciliazione fra l'articolato proposto dalle Commissioni riunite, sul

quale ci siamo notevolmente impegnati con una riflessione approfondita, e le esigenze espresse dal senatore Bucciero, interprete di uno stato d'animo e di un orientamento indubbiamente presenti nel Paese e nel Parlamento.

Poiché le Commissioni avevano individuato delle soglie, mi permetto di suggerire al senatore Bucciero e ai relatori, che naturalmente dovranno fare propria la mia proposta, di elevare le soglie indicate sostituendo alle parole: «dieci volte i compensi» le altre: «venti volte i compensi» e sostituendo l'espressione: «20 per cento del capitale sociale» con l'altra: «50 per cento del capitale sociale».

Mi sembra un giusto punto di equilibrio tra le due esigenze e quindi invito l'Aula, maggioranza e opposizione, a prendere in considerazione tale proposta.

PRESIDENTE. Colleghi, proporrei di procedere nel seguente modo. Gli emendamenti 18.209 e 18.210 sono soppressivi e quindi, se non vengono formalmente ritirati, dobbiamo votarli.

E' stato poi presentato dal relatore, senatore Eufemi, un nuovo emendamento, il 18.800, che invito il presentatore ad illustrare. Vedremo in seguito se sussisteranno le condizioni affinché siano ritirati i due emendamenti precedenti.

EUFEMI, relatore. Signor Presidente, credo debbano essere spese alcune parole a chiarimento di quanto avvenuto e di quanto affermato ieri sera.

Il problema della responsabilità civile illimitata delle società di revisione ha assunto una rilevanza notevolissima in quanto non si trovano più sul mercato compagnie assicurative disposte a vendere polizze per danni da responsabilità civile delle società di revisione. Di fatto queste ultime rispondono ora con il proprio patrimonio. Detto questo, in tale situazione c'è il rischio concreto e non remoto che anche le società di revisione fino ad oggi sopravvissute possano scomparire, come è accaduto alla Arthur Andersen negli Stati Uniti alcuni anni fa (tra l'altro si trattava di una multinazionale).

Il persistere di tale situazione non è a protezione del risparmio pubblico, obiettivo verso il quale, invece, l'intero disegno di legge è improntato; quindi dobbiamo privilegiare l'obiettivo di tutelare effettivamente il risparmio pubblico. Ho ricordato proprio ieri il Parlamento europeo: nello specifico, la Commissione dovrà presentare una relazione sull'impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità, nel contesto dello svolgimento di revisioni legali dei conti, esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile.

Ho pertanto presentato al riguardo un emendamento che aumenta considerevolmente la soglia di responsabilità di tali società, considerati anche i maggiori compensi relativi alle maggiori società quotate, che non intendo ricordare. Ritengo che l'elevazione di tale soglia determini una maggiore responsabilità, che è quanto vogliamo, così come fa l'intero articolo 18 del disegno di legge.

Pertali ragioni, signor Presidente, mantengo il parere contrario sull'emendamento 18.209, che ha come primo firmatario il senatore Bucciero, mentre rivolgo ai presentatori l'invito a convergere sul mio emendamento 18.800.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento testé presentato dal relatore.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto sapere se il senatore Bucciero intende aderire a questa nuova formulazione oppure se è ancora di parere contrario.

E' stato infatti sensibilmente incrementato l'ammontare del rischio effettivamente ottenibile, nel senso che viene commisurato al 50 per cento del capitale. Dunque, cambia sensibilmente il valore economico. Peraltro, come ho detto ieri, il Governo non intende in alcun modo limitare la responsabilità delle società di revisione, cercando, al contrario, di rendere oggettiva la possibilità di conseguire il risarcimento in modo tale che le sentenze non siano rese inutilmente e non finiscano per essere solo tanti bei quadri da appendere alle pareti.

Vorrei, pertanto, che si realizzasse in questa Assemblea un'adesione ad una proposta condivisa sul progetto comune di far sì che i danneggiati possano conseguire il ristoro lungo - lo ribadisco - dall'idea di limitare la responsabilità di coloro che provocano danno.

Comunque, su questa ipotesi o su altre che dovessero essere formulate, anche per un importo innalzato al 20 per cento rispetto a quello indicato, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Per dare un certo ordine ai nostri lavori, darò ora la parola all'altro relatore, senatore Semeraro. Dopodiché il senatore Bucciario e la senatrice De Petris diranno se intendono mantenere o ritirare i loro emendamenti 18.209 e 18.210. Infine, daremo spazio agli interventi - se ci saranno - sull'emendamento proposto dal senatore Eufemi.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Semeraro.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 18.800, su cui pure si era convenuto nelle Commissioni riunite, non è stato mai formalmente accolto ed è sempre stato rimesso alla possibilità di una discussione approfondita nel corso dei lavori dell'Aula.

Ho molto riflettuto sulla questione e la debbo ringraziare per la soluzione adottata ieri sera di interrompere i lavori, perché ciò ha consentito un approfondimento che ritengo estremamente utile per individuare la migliore soluzione possibile della problematica.

Ritengo - e di questo sono convinto - che una limitazione della responsabilità di queste società comporti una violazione di carattere costituzionale per due ordini di ragioni. Innanzitutto, perché verrebbe ad essere preventivamente limitata l'entità del risarcimento, e questo non esiste in alcun punto del nostro ordinamento giuridico; d'altra parte, non può neppure esistere perché sarebbe una forte menomazione del diritto di colui che deve ottenere il risarcimento.

Peraltro, una limitazione di tal genere comporterebbe una disparità di trattamento tra queste società e le altre società di professionisti e, in genere, gli altri professionisti, in riferimento ai quali un limite della propria esposizione risarcitoria non esiste.

Forse, sotto il profilo emotivo, in un primo momento si è pensato alla possibilità che individuare una forma di responsabilità illimitata - che poi è quella che esiste dappertutto - potesse costituire un pericolo ai fini dell'assicurazione del rischio.

Credo che neppure in riferimento a questo punto di vista la questione possa essere condivisa, perché ogni assicurazione, nel momento in cui va a coprire un rischio qualsiasi, pone un massimale, per cui, pur di fronte all'individuazione di una responsabilità illimitata, la compagnia di assicurazione potrebbe offrire la propria disponibilità ad una copertura assicurativa fino ad un certo limite, come avviene in ogni situazione e dappertutto.

Allora, esaminato sotto questo profilo e tenuto conto, peraltro, che un emendamento limitativo della responsabilità sostanzialmente uguale a quello di cui oggi trattiamo è stato respinto, mi sembra, da tutti i Gruppi politici alla Camera dei deputati, credo che una limitazione del genere non possa assolutamente essere condivisa e che si debba indirizzare la scelta nel senso di ritenere la sussistenza di una responsabilità illimitata.

D'altra parte, se l'aumento del limite di responsabilità può essere ritenuto un maggior richiamo di responsabilità per coloro che svolgono l'attività, ancor maggiore è il richiamo ove si dovesse considerare la responsabilità illimitata, ragion per cui ciò va ancor di più nella direzione in cui vogliamo procedere, ossia quella di tutelare al massimo le esigenze del risparmio e dei risparmiatori. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 18.209 e 18.210 se accolgono l'invito al ritiro.

***BUCCIARIO** *(AN)*. Signor Presidente, mantengo l'emendamento e intendo motivarne le ragioni, anche perché ieri sera, dopo il mio intervento a difesa dell'emendamento che mi vede primo firmatario e che tende a sopprimere la norma introdotta in Commissione, ero veramente amareggiato e indignato con me stesso essendomi reso conto che, sia in Aula, che fuori dall'Aula subito dopo il termine della seduta, non ero stato evidentemente capace di spiegare le ragioni che supportano il mio emendamento.

Mi riferisco a quella norma che - come è stato ricordato - alla Camera è stata respinta da tutti i Gruppi - da Alleanza Nazionale a Rifondazione Comunista - e che, contro ogni principio della nostra legislazione, consentirebbe in sostanza a chi produce un danno di non risarcirlo, se non in minima parte o simbolicamente. Dico "simbolicamente" perché anche l'emendamento del senatore Eufemi che aumenta il risarcimento dal 20 al 50 per cento è simbolico, giacché nessuno ci dice quanto siano ponderosi i capitali di queste società; so che sono capitali molto scarsi, quindi anche il 50 per cento non rappresenta nulla.

Dicevo che si produce un danno, che non si può risarcire per legge, con la naturale conseguenza che le vittime non avranno alcun altro mezzo per ottenere soddisfazione, ma soprattutto con la conseguenza di permettere ai revisori di continuare a sbagliare avendo eliminato la loro responsabilità patrimoniale, che considero l'unico vero disincentivo alle

negligenze, alle incapacità, al pressappochismo, quando addirittura non si tratti di vere e proprie collusioni.

Ieri sera in Aula ho sentito anche le ragioni degli *sponsor* di questa norma che intendo sopprimere. È doveroso ricordare che, se è vero, come è vero, che i bilanci di Cirio, Parmalat, Giacomelli, Finpart - tanto per ricordare solo alcuni recenti scandali - erano tutti muniti di certificazioni incondizionate, ciò vuol dire che i signori della revisione hanno completamente fallito nell'assolvimento dei compiti che la legge ha inteso attribuire loro. Allora, se in regime di totale responsabilità patrimoniale costoro hanno sbagliato per incapacità, come si fa a sostenere che limitandone la responsabilità patrimoniale le società di revisione sarebbero incentivate, per esempio, ad avvalersi di personale più competente?

Se si è trattato di negligenza, di scarsa competenza, o di dubbia professionalità, non è certo limitandone la responsabilità che le società sarebbero incentivate a richiamare i propri rappresentanti all'esercizio di una maggiore attenzione. Se, invece, si fosse trattato di collusione, la limitazione della responsabilità avrebbe il significato di un vergognoso colpo di spugna per malefatte passate e un salvacondotto per malefatte future. Non mi sembra affatto convincente la spiegazione che alle società di revisione dovrebbe essere riconosciuta per legge una limitazione della responsabilità per permettere loro di ottenere coperture assicurative a costi contenuti.

Il costo delle coperture assicurative varia, come è noto a tutti, al variare della misura del massimale, ma soprattutto in funzione dell'affidabilità del soggetto assicurato, vale a dire della sua capacità più o meno elevata di non provocare sinistri.

Vorrei fare un esempio che credo utile a tutti perché tutti, o quasi, guidiamo l'automobile: se guidando provo un incidente per mia colpa l'assicurazione risarcisce... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*)... i danni da me provocati entro i limiti del massimale; se il massimale non è sufficiente, devo rispondere con il mio patrimonio per i danni ulteriori. Ma se provo un incidente dietro l'altro, perché non so guidare, perché sono disattento o perché sono un imbroglione che truffa le assicurazioni, qualcuno in quest'Aula voterebbe una legge che mi consenta di continuare a guidare, di pagare poco la polizza assicurativa e di non avere contraccolpi sul mio patrimonio?

A parte ogni altra considerazione anche di natura giuridica, che senso ha il fatto che questo Parlamento abbia varato leggi che estendono alle persone giuridiche la responsabilità penale fino ad allora circoscritta alle persone fisiche? Tanto per essere ancora più chiari, considerato che alcune delle clamorose vicende cui prima ho fatto cenno hanno comportato la distruzione dei risparmi degli obbligazionisti, di posti di lavoro, di crediti di fornitori, di crediti delle banche (alcune banche sono oggetto di indagine da parte della magistratura che deciderà se abbiano o meno correttamente operato), riesce ad immaginare l'onorevole Sottosegretario quale reazione ci sarebbe stata in quest'Aula, e fuori di essa, se, per esempio, la *lobby* delle banche si fosse azzardata a proporre un emendamento che ne circoscrivesse la responsabilità patrimoniale ad un multiplo delle commissioni percepite per il collocamento delle famose obbligazioni che ora sono cartastraccia, perché le società fallite non sono oggi in grado di rimborsare i risparmiatori?

E allora, onorevole Sottosegretario, mi spieghi perché il Parlamento italiano dovrebbe considerare proponibile e accettabile una limitazione della responsabilità patrimoniale dei revisori proprio mentre il loro comportamento è al vaglio della magistratura civile e penale, al contrario di quanto ha fatto il Parlamento europeo, dove risulta che il Consiglio abbia bocciato senza riserve questa scandalosa ipotesi.

Il collega relatore, senatore Eufemi, ieri sera ha affermato che l'Unione Europea ha raggiunto un accordo nel senso di limitare la responsabilità dei revisori. Devo invece smentirlo, oppure lo invito a smentire quanto «Il Sole 24 Ore» ha riferito, e cioè che tale accordo è mancato per la ferma opposizione del Consiglio e della Commissione.

Infine, torno ad invitare il Sottosegretario a spiegarmi quale contraddizione è rilevabile tra quanto ha detto il ministro Giovanardi, che ieri ho citato testualmente, e quanto oggi viene sostenuto dallo stesso Sottosegretario.

In conclusione, voglio ricordare che stiamo varando una legge a tutela del risparmio e quindi dei risparmiatori, non una legge a tutela di chi ha danneggiato i risparmiatori stessi. (*Applausi dei senatori Specchia e Morselli*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Capisco il tentativo del relatore Eufemi di proporre un nuovo emendamento teso ad elevare il limite, ma non posso aderire all'invito a ritirare il mio emendamento 18.210. Capirete infatti, sulla base di un'affermazione di principio, che stabilire per legge il limite della responsabilità civile solo per alcune società, quelle di revisione, è un precedente grave soprattutto perché avviene nel corso di una serie di procedimenti. Ci assumeremmo una responsabilità grave nel confermare decisioni prese dalle Commissioni. Per questo motivo, non intendo ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.209, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori, identico all'emendamento 18.210, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

E' approvato.

PASTORE (*FI*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non mi pare ve ne sia la necessità, ma poiché vi sono divisioni all'interno di alcuni Gruppi parlamentari, procediamo alla controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risulta pertanto precluso l'emendamento 18.800.

Metto ai voti l'emendamento 18.211, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.200, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in discussione generale ho illustrato abbastanza in dettaglio gli emendamenti presentati assieme al senatore Dini sulla riforma complessiva della *governance* della Banca d'Italia: un intervento più radicale, più generale di quello previsto nell'emendamento del Governo.

Ora intervengo su un dubbio che mi sembra cominci a serpeggiare: non vorrei che qualcuno credesse, anche in buona fede, alla bolla che il Governo ci sta raccontando su tale questione. Sostanzialmente la tesi del Governo è articolata su due affermazioni: la prima, ormai ufficializzata in Aula dall'allora Ministro dell'economia (sappiamo come la pensa il nuovo), fatta propria dal Presidente del Consiglio (dobbiamo quindi presumere che sia la tesi del Governo), per cui la presenza in carica del Governatore della Banca d'Italia produce danni alla credibilità del Paese e dunque alla economia nazionale.

Un'affermazione categorica, drastica, molto rilevante. Un Governo che non si occupasse di questo verrebbe meno alla funzione cui è chiamato. La seconda affermazione del Governo - ecco la falsità - è dire che la pensa così, ma che, oltre a dirlo, nulla può fare! La disciplina comunitaria, in particolare lo speciale statuto di autonomia riconosciuto ai banchieri centrali dallo statuto della BCE e dallo stesso Trattato dell'Unione, impedisce al Governo, insomma, di procedere oltre. Il Governo non è in condizione di far cessare una situazione che produce un danno all'economia nazionale: questa è la tesi che il Governo stesso sta sostenendo.

Ebbene, questa tesi è semplicemente falsa e il Governo vi sta ricorrendo per evitare al proprio interno le divisioni che si genererebbero ove procedesse a fare quello che non solo può, ma - considerata l'affermazione del Governo medesimo a proposito della produzione di un danno all'economia nazionale - deve fare, proprio in base alle sue stesse affermazioni.

Provo ad argomentare velocemente questa tesi.

Com'è noto, il punto di partenza è il parere che il Consiglio direttivo della Banca centrale europea espresse l'11 maggio del 2004 sulla iniziale proposta di riforma avanzata dall'allora e nuovamente ministro dell'economia e delle finanze Tremonti. In quel parere, il Consiglio della BCE affermò che se per il Governatore in carica si fosse passati da un mandato a tempo indeterminato ad uno a tempo determinato, sarebbe stato allora necessario garantire al Governatore in carica una durata ulteriore almeno pari a cinque anni.

Questa tesi è discutibile innanzitutto in quanto si potrebbe argomentare diversamente, sostenendo che si dovrebbe garantire al Governatore complessivamente almeno il tempo minimo previsto dallo statuto della BCE; soprattutto il Governo omette di dire che questa non è la tesi del giudice, ma quella di una parte.

Non so se è chiaro che chiamato a giudicare della faccenda non è il Consiglio della BCE, bensì la Corte di giustizia dell'Unione o il Tribunale di primo grado e poi la Corte d'appello. Ciò significa che in un eventuale procedimento relativo alla legittimità di una decisione diversa da quella affermata nel parere della BCE, quest'ultima avrebbe la facoltà di intervenire come parte proponendo il ricorso alla Corte di giustizia. Non ci troviamo, quindi, né di fronte al parere del giudice chiamato a decidere, né alla decisione, ma al cospetto di una opinione di una parte nell'ambito dell'eventuale procedimento che si innescherebbe. Prima questione.

Seconda questione. L'affermazione della BCE non sostiene che non possa essere sostituito il Governatore, bensì il Consiglio stesso afferma che, nel caso in cui con provvedimento di legge venisse sancito che il Governatore in carica non lo è più, ci troveremmo di fronte ad una revoca. Ciò non vuol dire che non si possa percorrere la strada della revoca, ma che la Corte di giustizia, qualora fosse chiamata a giudicare, ove la BCE o lo stesso Governatore in carica sollevassero la questione - ricordo che ciascun membro del Consiglio della BCE è titolare di un diritto d'accesso alla Corte - non dichiarerebbe improponibile, inaccettabile o nulla l'eventuale revoca, ma sarebbe tenuta a giudicare dell'esistenza o meno dei requisiti previsti per la revoca, così come disposti nello statuto della BCE medesima.

Ricordo che le condizioni per la revoca sono esattamente l'inadeguatezza allo svolgimento dell'incarico o la presenza di gravi colpe. Dopo il giudizio espresso dal Governo secondo cui la presenza del Governatore in carica produrrebbe addirittura un danno all'economia nazionale, mi sembrerebbe difficile che sulla base di quest'affermazione la Corte di giustizia potesse dichiarare che non esistono le condizioni previste dallo statuto della BCE in materia di revoca, laddove si parla espressamente di mancanza delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Pertanto, la strada della revoca è possibile ed è nella disponibilità del Parlamento e del Governo, anche semplicemente attraverso la disposizione di una norma che preveda che da questo momento cambia il criterio di *governance* e quindi cambia il Governatore. Non è affatto vero, in primo luogo, che il parere della BCE sia quello del giudice, bensì - ripeto - è quello di una parte; in secondo luogo, quello stesso parere non comporta affatto che la Corte debba giudicare, anche aderendo a quel parere, la nullità dell'eventuale norma di revoca, posto che in quel caso la Corte sarebbe chiamata a giudicare dell'esistenza dei requisiti per la revoca.

Terza questione. Deve essere chiaro a tutti che secondo la disciplina dell'Unione Europea (Trattato e Statuto) stabilire a chi spetti il parere di revoca e di nomina è esclusiva competenza della normativa nazionale; non esiste infatti una norma europea che affermi che la revoca, o la nomina, debbano essere disposte dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il Governo potrebbe quindi addirittura, mediante un decreto-legge, prendere questa decisione, e così pure il Parlamento potrebbe indicare i criteri di revoca e di nomina, ad esempio adottando in materia la disciplina francese o quella olandese, o una qualunque disciplina che già la BCE abbia dichiarato compatibile con il Trattato nel momento in cui fu realizzato l'Euro.

A quel punto, il Parlamento ha prodotto (cosa ben possibile e che assolutamente non contraddirebbe la disciplina comunitaria) una norma che cambia i criteri di nomina e di

revoca, così come, per esempio, proposti nell'emendamento Dini-D'Amico; una volta chiesto, com'è obbligatorio fare, il parere alla BCE su quella stessa norma (che - ripeto - nell'ipotesi non comporta affatto revoca ma semplicemente cambiamento dei criteri di nomina e di revoca, il che è esclusiva competenza della disciplina nazionale), adottandola, e una volta sancitane (e non ci sarebbe dubbio, da questo punto di vista) la compatibilità con la disciplina comunitaria il potere di revoca sarebbe disciplinato dalla nuova norma: nell'ipotesi che noi facciamo, dal procedimento complesso che vede la presenza di due terzi nelle Commissioni parlamentari permanenti; oppure come verrebbe disposto in questa norma.

Voglio dire con ciò che il Governo, dopo l'affermazione che esso stesso ha fatto, secondo la quale la permanenza dell'attuale Governatore in carica produce danni all'economia nazionale, non può continuare a nascondersi dietro l'altra affermazione, secondo la quale esso Governo, nulla può fare, se nulla si fa per rimuovere il danno all'economia nazionale affermato dallo stesso Governo e per esclusiva responsabilità e incapacità del Governo medesimo di risolvere le proprie contraddizioni interne, su questo come su altri temi.

MENARDI (AN). Ma cosa dici?

D'AMICO (Mar-DL-U). Ora siamo al punto - e concludo - nel quale esaminiamo nel merito gli emendamenti che rendono possibile la soluzione al problema che il Governo stesso denuncia: se su questi emendamenti continueranno, maggioranza e Governo, a tenere una posizione, per così dire, alla Ponzio Pilato, essi si assumeranno la responsabilità di produrre quel danno all'economia nazionale denunciato dallo stesso Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur e Misto-SDI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Debbo ricordare ai colleghi di tutti i Gruppi che i loro tempi si stanno esaurendo. Il Gruppo della Margherita ha ora poco più di venti minuti, dopo questa interessantissima illustrazione del senatore D'Amico. Cercate, quindi, tutti di esercitare l'autocontrollo.

Procediamo dunque nell'illustrazione degli emendamenti.

GIARETTA (Mar-DL-U). Stia tranquillo, signor Presidente, perché il senatore D'Amico ha già trattato parte degli argomenti.

Abbiamo presentato una pluralità di emendamenti per migliorare il testo del Governo attorno a quattro assi: il mandato a termine; la collegialità e pubblicità delle decisioni; il trasferimento delle competenze sulla concorrenza all'*Antitrust*; l'introduzione di una norma transitoria che, rispettando l'autonomia della Banca d'Italia, assicuri il tempestivo incardinarsi dei nuovi assetti e di un nuovo Governatore.

Mi limito, tuttavia, ad illustrare le ragioni della presentazione dell'ordine del giorno G019.1, che tende ad affrontare il seguente problema: cosa fare di fronte ad un Governatore che si è arroccato - secondo noi senza alcuna sensibilità istituzionale - nella difesa di un personale potere che nulla ha a che fare con gli interessi della Repubblica, dell'economia e della collettività.

Si vedrà se vi sono stati comportamenti con responsabilità penali; certo, sono però accertati comportamenti peggio che inopportuni, contrari al decoro di una prestigiosa istituzione come la Banca d'Italia, una conduzione familistica in cui gli amici del Governatore erano più amici e più eguali degli altri soggetti che operano liberamente sul mercato.

Questi amici hanno dimostrato di agire con disinvoltura, con abuso di posizioni di mercato, false informazioni sociali e un lungo elenco di reati contestati, ed erano amici che non avevano la dimensione economica per agire per il miglioramento del sistema bancario italiano, erano i «furbetti del quartierino», come con felice espressione uno di loro si è definito.

Noi non ci rassegniamo al fatto che una prestigiosa istituzione come la Banca d'Italia sia soggetta ad un così forte discredito. Difendiamo un'idea e giudichiamo i fatti, e non subordiniamo questo giudizio alle opportunità di carattere partitico.

In quest'Aula risuonano ancora i giudizi durissimi espressi dal partito della Lega Nord nei confronti del Governatore, che sono cessati quando si è realizzato il salvataggio di una banca promossa dalla stessa Lega Nord: la Credit Euronord. Ciò basta per dare un giudizio di discredito sui comportamenti.

Il nostro ordine del giorno impegna il Governo a prendere un'iniziativa concreta, ossia una deliberazione del Consiglio dei ministri. È vero che il Presidente del Consiglio ha dichiarato: «A questo punto, la permanenza in carica del Governatore della Banca d'Italia non è più compatibile con la credibilità internazionale del nostro Paese», ma è altrettanto vero che, cinque minuti dopo (cinque minuti dopo!), un ministro, Calderoli, ha detto: «Sono valutazioni personali», e dieci minuti dopo un altro ministro, Giovanardi, ha affermato: «Le parole di Berlusconi non hanno valenza giuridica».

Allora, il Governo deliberi, accerti se ritiene cessato il rapporto di fiducia con il Governatore ed inviti, perciò, il Consiglio superiore della Banca d'Italia ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto e dell'articolo 14 dello statuto della Banca europea, sulla sussistenza o meno dei presupposti per la revoca.

Ognuno si assuma con chiarezza le proprie responsabilità di fronte al Paese. Questo richiede una Repubblica degna della sua tradizione e gelosa custode del proprio decoro internazionale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-SDI e del senatore Michelini. Congratulazioni).*

DE PETRIS *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, finalmente oggi siamo arrivati a discutere in quest'Aula della questione Banca d'Italia. Avremmo voluto affrontarla e giungere a dei risultati prima di questa estate. Avremmo voluto che nelle Commissioni si arrivasse davvero a ciò che era stato ipotizzato nelle varie discussioni sulla tutela del risparmio, ossia la riforma e il riassetto della *governance* della Banca d'Italia. Già in sede di Commissione anche alla Camera la nostra parte politica aveva introdotto gli elementi chiave per poter riuscire, una volta per tutte, a modificare l'assetto della Banca d'Italia.

Lo abbiamo fatto - come qualcuno ieri ha detto - per spirito di odio, nell'intento di attaccare questa istituzione? Assolutamente no, perché era evidente a tutti - e si era già visto durante le varie discussioni dopo i casi Cirio e Parmalat - che non era più sostenibile un sistema come l'attuale, praticamente unico in Europa, nell'ambito dell'adesione alla BCE, giacché l'altro sistema - quello danese - è vero che non prevede termini come il nostro, ma almeno pone il limite dei settant'anni di età. È evidente che anche per questo, per la debolezza strutturale con cui aveva funzionato lo stesso sistema di vigilanza sulla concorrenza della Banca d'Italia, era necessario intervenire.

Ebbene, non solo questo non si è fatto, ma la vicenda Banca d'Italia e i due partiti che si sono contrapposti (i fazisti e gli antifazisti) hanno addirittura condizionato il destino del disegno di legge in discussione, perché questo è quanto è avvenuto in questi due anni.

Oggi siamo arrivati al dibattito, in una situazione in cui tutti dichiarano, a cominciare dal Presidente del Consiglio, che ormai la vicenda Fazio mette a rischio costantemente e in modo irreparabile il nostro prestigio come Paese, però non si fa nulla.

Vorrei ricordare a tutti che, sebbene da molto tempo vi siano stati interventi della magistratura, ancora non si riesce a prendere una decisione chiara e definitiva sulla questione; decisione che non potrebbe essere altro che la revoca. Il Presidente del Consiglio ed il Governo non possono infatti presentare il nuovo ministro Tremonti quasi con un segnale di sfiducia a Fazio, e subito dopo tornare alle prese di distanza e alle dichiarazioni contrastanti, a dimostrazione che sul punto il Governo è diviso.

È questo il motivo per il quale non si fanno passi avanti. L'unico modo per andare avanti consiste nel mettere mano ad una riforma di sistema, applicandola immediatamente. Quando si realizza una riforma di sistema non si compie soltanto un atto specifico ma, a maggior ragione, si giustifica la necessità di cambiare il Governatore in carica. D'altronde, prima ancora delle dimissioni del ministro Siniscalco avevamo già visto cos'era accaduto in quest'Aula sul punto specifico con la replica del relatore, molto diversa dalla relazione del Ministro e dalla stessa replica del Governo.

La scorsa settimana abbiamo avuto una riconferma della fiducia al Governatore da parte del consiglio superiore della Banca d'Italia, guarda caso, proprio mentre veniva reso noto l'invio dell'avviso di garanzia. Ci troviamo di fronte al ritrarsi continuo e costante del Governo dalle proprie responsabilità.

Ha detto bene il senatore D'Amico quando ha affermato che non ci si può trincerare dietro i giudizi espressi dalla BCE. Infatti, quando il protocollo della BCE fornisce indicazioni sulla revoca del Governatore, non soltanto cerca in tutti i modi di impedire che gli atti di revoca possano rappresentare un'intrusione sull'autonomia dell'organo, ma indica anche in modo

chiaro le condizioni per le quali si può procedere alla revoca. Ad essa si deve procedere non soltanto perché il Governatore non gode più della fiducia, ma anche per i suoi comportamenti che non corrispondono alle regole deontologiche dell'organo, oltre al fatto che sta mettendo a repentaglio le sorti del proprio Paese e non solo il suo personale prestigio. In sostanza, sta procurando dei danni.

Esistono pertanto le condizioni per la revoca. Il protocollo della BCE stabilisce che, nel momento in cui vi è una revoca, il Governatore può adire la Corte di giustizia. Quindi, come affermava giustamente il senatore D'Amico, il protocollo della BCE da una parte fornisce anche la possibilità al Governatore revocato dal suo incarico di presentare ricorso. Esistono dunque tutte le condizioni per assumere delle decisioni.

Vi è un ordine del giorno presentato dall'Unione e, se la maggioranza e il Governo intendono assumersi per una volta le proprie questa responsabilità, basterebbe che esprimessero un parere favorevole su di esso. Oltretutto la proposta di sistema che avanziamo (mandato a termine, collegialità e applicazione immediata delle nuove regole) implica che, nel momento in cui si modificano le regole relative alla *governance* della Banca d'Italia, il nuovo sistema intervenga immediatamente sul Governatore in carica. Quindi, nel momento stesso in cui vengono stabilite ed applicate nuove regole necessariamente si deve arrivare alla nomina di un nuovo Governatore. Manca dunque solo ed unicamente la decisione politica, che non c'è stata.

Il Governo e il Presidente del Consiglio continuano ad alzare le mani come se ci trovassimo ormai nell'impossibilità totale - stabilita non si sa chi - di fare alcunché, quando invece tutti quanti avremmo voluto un gesto, benché minimo, da parte del Governatore. Questo - ripeto - non c'è stato e continua a non esserci. Pertanto, ritengo che l'Assemblea, ma prima ancora il Governo e la maggioranza, debba assumersene fino in fondo la responsabilità per il bene del nostro Paese. (*Applausi dei senatori Ripamonti e Piatti*).

TURCI (DS-U). Signor Presidente, intendo illustrare l'insieme degli emendamenti riferiti all'articolo 19 che vedono come primo firmatario il senatore Angius. Si tratta di emendamenti che portano la firma dei rappresentanti tutti i Gruppi dell'opposizione e quindi, al di là delle singole sfumature illustrate, racchiudono una linea complessiva di cui l'opposizione si fa interprete.

Rilevo subito un fatto positivo, cioè che ci troviamo finalmente a discutere di una proposta emendativa presentata dal Governo attinente alla Banca d'Italia, dal momento che nei mesi di discussione nelle Commissioni competenti del Senato la maggioranza ha sempre negato che vi fosse necessità di affrontare il tema "Banca d'Italia" nel disegno di legge per la tutela del risparmio. Dunque, quanto meno siamo riusciti ad inserire tale questione nel progetto che stiamo discutendo.

Ciò premesso, il testo presentato dal Governo contiene una serie di contraddizioni politiche che non ci fanno capire quale sia lo sbocco che l'Esecutivo intende dare a questa vicenda che ormai - come affermato poc'anzi dal senatore D'Amico - è diventata insostenibile.

Peraltro, con tutto il rispetto per la signora sottosegretario Armosino, faccio notare che l'assenza del ministro Tremonti è il dato politicamente più rilevante dal momento che già nella sua prima versione, e poi nella seconda di Ministro di ritorno, è stato l'esponente del Governo e della maggioranza che con più insistenza e più tenacia ha posto la questione del rapporto tra la crisi del risparmio e le responsabilità della Banca d'Italia.

Ora, il ministro Tremonti non può pensare di cavarsela con le sceneggiate di Washington e del Fondo monetario internazionale. Anzi, ritengo che quelle due sceneggiate, avvenute sotto gli sguardi dell'opinione pubblica internazionale, abbiano danneggiato ulteriormente il prestigio del nostro Paese e la nostra credibilità, senza farci compiere alcun passo avanti nella soluzione del problema Banca d'Italia.

L'assenza del ministro Tremonti di questa mattina ha peraltro un significato preciso: dopo tante dichiarazioni di guerra, ha deciso, al momento, di sotterrare l'ascia perché concentrato sulla legge finanziaria, nella quale ha seminato una serie di illusioni ottiche utili per la fine della legislatura e per la prossima campagna elettorale del centro-destra; pertanto - ripeto - deve concentrare la sua nuova capacità di fantasista politico sulla legge finanziaria, lasciando perdere il capitolo Banca d'Italia. È questo il significato dell'assenza del Ministro in Aula.

Venendo al merito del testo del Governo, esso contiene una serie di mancate risposte che sono significative di come il Governo non abbia nessuna capacità, o meglio nessuna volontà di trovare una soluzione.

Segnalo, dunque, i punti più portanti di divergenza rispetto al testo del Governo che vorremmo modificare.

Laprima modifica è tesa ad estrapolare da questo testo il tema della proprietà delle quote della Banca d'Italia. A nostro avviso, aprire oggi questo capitolo nel modo improvvisato in cui il Governo lo ha proposto vuol dire complicare la situazione, generare una confusione di norme nel rapporto con il sistema bancario e aprire probabilmente un varco enorme nei conti dello Stato, senza risolvere un problema che al momento non è così urgente. Proponiamo, dunque, che il tema della proprietà delle quote sia stralciato e costituisca un apposito provvedimento.

Ci sono altri temi più urgenti, come l'*antitrust*, su cui il Governo tace. Per *antitrust* intendo il passaggio delle competenze in materia di concorrenza dalla Banca d'Italia all'*Authority* dell'*antitrust*.

Ci sono emendamenti anche di esponenti della maggioranza, come il senatore Cantoni, analoghi a quelli presentati da noi dell'opposizione e quindi confidiamo che su questo punto possa essere una convergenza tale da superare il silenzio del Governo e l'opposizione del relatore di maggioranza.

Con riferimento alla collegialità, il testo del Governo propone per la *governance* della Banca d'Italia una collegialità molto moderata, perché dice che il Governatore deve sentire il parere obbligatorio, ma non vincolante, del direttorio, parere che deve essere reso pubblico per le decisioni più rilevanti attinenti alla vigilanza, ma non è tenuto a conformarsi alle decisioni di maggioranza del direttorio.

La nostra proposta è che la Banca d'Italia abbia una *governance* collegiale a tutti gli effetti, come la CONSOB, l'*Antitrust* e altre *Authority*, e quindi si decida a maggioranza sulle questioni di maggior rilevanza per quel che riguarda le competenze della Banca d'Italia.

Per quanto concerne la nomina del Governatore della Banca d'Italia, il testo del Governo tace su come si dovrebbe nominare nel nuovo assetto. La proposta che noi avanziamo, limitatamente al Governatore e che non riguarda gli altri componenti del direttorio, è che tale nomina, come peraltro anticipato in un'intervista rilasciata questa estate dal professor Prodi, sia effettuata attraverso un'iniziativa promossa dal Governo, che abbia l'adesione dei tre quarti delle Commissioni parlamentari competenti e sia codificata con un decreto del Presidente della Repubblica. Secondo noi è il modo per dare più trasparenza e anche più *accountability* al ruolo del Governatore della Banca d'Italia.

Con riferimento alle norme transitorie, il Governo non dice nulla su cosa succederebbe nella Banca d'Italia il giorno che fosse approvato il suo emendamento. Questo è un punto decisivo. Il senatore D'Amico si è già soffermato a commentare e illustrare il parere dato dalla Banca centrale europea e dal suo presidente Trichet nei mesi scorsi e ripetuto nelle ultime settimane.

Vedo che nel nostro Paese - ho sentito al riguardo molti commenti da parte di esponenti della maggioranza e di una parte della stampa - si tende ad interpretare le opinioni espresse dal Presidente della Banca centrale europea in questi termini: se si fa una legge che cambia la *governance* della Banca d'Italia, il Governatore in carica deve restare almeno per altri cinque anni.

Attenzione: questa interpretazione è totalmente irragionevole ai sensi dello statuto della Banca centrale europea, che, come è noto, è frutto di un trattato comunitario. Tale statuto prevede che in nessun Paese della Unione Europea il Governatore può durare in carica meno di cinque anni.

Lasciamo stare il caso italiano, dove per la carica di Governatore non sono previsti limiti di tempo (infatti l'attuale Governatore è in carica da più di dodici anni), e prendiamo il caso di un Paese con un Governatore che per legge resta in carica cinque anni: se al quarto anno il Governo di quel Paese promuovesse la riforma della sua Banca centrale, secondo la lettura di comodo che si dà delle dichiarazioni di Trichet, dovrebbe garantire automaticamente altri cinque anni di carica al Governatore esistente che tuttavia ha già ricoperto la carica per quattro anni.

È evidente l'irragionevolezza di questa interpretazione dell'opinione del Presidente della Banca centrale europea. Se la prendessimo alla lettera, approvando questa legge dovremmo garantire al governatore Fazio oltre ai dodici anni e mezzo già compiuti, altri cinque anni di carica, cosa assolutamente improbabile e non sostenibile in termini di ragionevolezza.

Abbiamo presentato una norma transitoria molto chiara, che prevede che, una volta approvata la legge sul risparmio con la relativa riforma della *governance* della Banca d'Italia e della nomina del Governatore, entro tre mesi la Banca d'Italia adegui il proprio statuto, per poi procedere al rinnovo degli organi considerando ai fini della loro durata il periodo di tempo già ricoperto, il che vorrebbe dire, nel caso del governatore Fazio, che dovremmo conteggiare i dodici anni e mezzo in cui ha già ricoperto l'incarico. Applicando i sette anni della proposta del Governo e nostra, rispetto ai dodici anni e mezzo già effettuati si avrebbe addirittura un superamento della durata dell'incarico di cinque anni e mezzo. È chiaro dunque che, con le nuove procedure, si dovrebbe andare automaticamente alla nomina del nuovo Governatore.

Questo è l'impianto correttivo e alternativo al testo del Governo che presentiamo, sottolineando però ancora una volta la contraddizione di carattere politico.

Sono critico, e l'ho detto in discussione generale, sull'atteggiamento assunto dal governatore Fazio e ritengo totalmente insostenibile il modo tetragono in cui egli resta attaccato al suo incarico senza prendere atto non solo delle dichiarazioni del Governo, ma anche del sentimento dell'opinione pubblica italiana e internazionale. Tuttavia, a questo punto, la responsabilità è tutta del Governo ed è inutile che continuiamo a polemizzare con il governatore Fazio: il problema si chiama "Berlusconi-Tremonti". (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

***PASSIGLI (DS-U).** Signor Presidente, non ripeterò quanto già affermato dal senatore D'Amico circa la compatibilità con la disciplina comunitaria di una nuova normativa italiana in materia di nomina e revoca e, in particolare il suo chiaro riferimento alla competenza degli organi giurisdizionali comunitari e non della Banca centrale. Né ripeterò quanto detto dal senatore Turci: sono affermazioni che condivido pienamente entrambe.

Una nuova disciplina in materia di nomina e revoca è dunque sicuramente nella disponibilità di questo Parlamento. Ma quali i criteri da adottare?

Il testo del Governo e la massima parte degli emendamenti presentati adottano il criterio della durata del mandato, limitandolo a sette anni, in armonia con quanto previsto da molte altre Banche centrali, e non prevedono la rinnovabilità di questo mandato, cosa che invece credo sia auspicabile. Se non prevedessimo una qualche flessibilità, e cioè la possibilità di un secondo mandato, dovremmo in retrospetto riconoscere che sarebbe stato giusto privarsi di grandi governatori come Menichella, come Carli, come il presidente Ciampi, che tutti hanno tenuto la loro carica per 12-15 anni. Ricordo che il governatore Greenspan è in carica, rinnovato ogni quattro anni, da quasi diciotto anni. Dunque, la rinnovabilità mi sembra un criterio necessario da introdurre affianco al principio del mandato al limite.

È necessario, però, prevedere anche un secondo criterio: l'età massima, che vi propongo di fissare a settant'anni. La motivazione degli emendamenti che ho presentato in tal senso è che l'introdurre un secondo criterio avrebbe il vantaggio di porre comunque termine entro pochi mesi al mandato del Governatore in carica, pur mantenendo per il futuro criteri di nomina e revoca flessibili e non condizionati dalla necessità contingente di porre fine al mandato di un Governatore che il Governo stesso giudica pregiudizievole per l'economia nazionale.

Credo si debba riflettere sulla necessità di adottare entrambi questi criteri, ponendo fine al mandato del governatore Fazio ma conservando la flessibilità di rinnovare il mandato ad un Governatore che abbia ben meritato, sia pur entro i limiti di età massima fissati.

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, l'emendamento 19.1 propone una riforma degli assetti di vigilanza del sistema bancario impostata sulle cosiddette finalità. Si tratta, a nostro avviso, di un passaggio importante per realizzare una riforma che garantisca trasparenza e controllo da parte dei risparmiatori e per evitare conflitti di interesse tra sistema bancario e sistema industriale nel suo complesso.

Fondamentalmente, proponiamo di trasferire alla Banca d'Italia le competenze tese ad assicurare la stabilità del sistema finanziario, di trasferire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) le competenze per assicurare la trasparenza del sistema

finanziario, di mettere in capo all'*Antitrust* il sistema di controllo sulla concorrenza. Chiediamo altresì la soppressione dei compiti di vigilanza della COVIP sui fondi pensione e dell'ISVAP sulle assicurazioni private.

Questa, ovviamente, è una parte della riforma complessiva che proponiamo sul sistema delle *Authority* nel suo complesso. Abbiamo già presentato in questa legislatura - e naturalmente diventerà un punto importante del nostro programma di Governo - la proposta di una riforma complessiva del sistema delle *Authority*, riducendo il numero delle Autorità, aumentando i controlli e unificando le competenze per garantire più regole al sistema economico, in modo da farlo diventare più aperto e rendere possibile una concorrenza virtuosa.

Questo è l'obiettivo che noi abbiamo in mente e ci risulta - vogliamo segnalarlo, signor Presidente - che sia esattamente il contrario di quanto ha fatto in questi anni il Governo, che ha operato per chiudere i mercati e difendere i mercati protetti e anche le corporazioni. Credo invece che si debba agire esattamente nella direzione opposta. (*Applausi della senatrice De Petris*).

CANTONI (FI). Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento 019.1/301, riguardante l'applicazione degli articoli 2 e 3 nei confronti delle banche, in cui si propone che il ruolo di garante della concorrenza e del mercato passi all'*Antitrust*.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente evidenziato, anche sotto l'aspetto tecnico, alcuni punti che mi trovano consenziente. Non c'è ovviamente una concordanza di carattere politico, perché ognuno vota secondo le proprie convinzioni, ma la mia convinzione professionale e tecnica, per i tantissimi anni nei quali ho lavorato ai vertici delle banche italiane (conoscendo quindi la situazione che si è determinata per la globalizzazione, nel cui ambito le decisioni devono essere le più trasparenti possibili) è che anche gli scandali che si sono verificati consigliano di passare ad un'Autorità di vigilanza che non sia strettamente correlata alla vigilanza e al governo del mercato e della concorrenza. Si corre il rischio altrimenti che, oltre a vigilare, si possa fare non solo l'arbitro ma anche il giocatore in una competizione che deve essere la più trasparente e a vantaggio dei risparmiatori e degli investitori.

La mia proposta, quindi, è che le competenze in materia di concorrenza e di mercato passino all'*Antitrust*. (*Applausi dai Gruppi FI, DS-U e Mar-DL-U*).

DEBENEDETTI (DS-U). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 019.1/128, che non è alternativo all'emendamento 019.1/127, che ho pure firmato, ma è ad esso subordinato. Ne differisce perché fa conseguire all'adeguamento dello statuto della Banca d'Italia non l'automatica decadenza del Governatore in carica, ma l'operatività e la percezione da parte dei mercati delle modifiche apportate.

Duplici è la *ratio*: in primo luogo, è volto ad evitare i rilievi della BCE, che si è già pronunciata contro questo tipo di «licenziamento». In secondo luogo, vi è la preoccupazione prioritaria di rimuovere le cause anziché sostituire le persone lasciandone inalterati i poteri. La preoccupazione, cioè, di non affidare alla sola «virtù» di chi ricoprirà la carica l'evitare il ripetersi degli scandali da cui nasce questa legge. Preoccupato non di chiudere la porta laterale di Palazzo Koch, ma di verificare che cosa ci va a fare chi entra dalla porta principale. Preoccupato non delle conversazioni intercettate nei tinelli, ma delle considerazioni ascoltate nei saloni e applaudite il 31 maggio, anno dopo anno.

Bastano le modifiche che abbiamo proposto? Assolutamente no e neppure basterebbero se verrà approvata la norma che dà all'*Antitrust* potere anche in materia bancaria. Devo riconoscerlo e quindi il mio intervento è anche a futura memoria. Come è risultato chiarissimo dalle audizioni che abbiamo condotto dopo gli scandali Cirio e Parmalat, il problema è più ampio e investe soprattutto la vigilanza tutoria.

Con l'introduzione della banca universale tutta l'intermediazione finanziaria in ogni sua forma passa attraverso la banca. Le banche controllano la Borsa, partecipano al capitale di aziende industriali: in un certo senso hanno sostituito le partecipazioni statali.

La conseguenza è che non soltanto la competenza della vigilanza viene estesa, ma la sua autorità è rafforzata dall'indipendenza del Governatore posta a cardine del sistema delle Banche centrali europee. Non solo, il suo potere è ancora aumentato dalla concentrazione in pochi gruppi bancari e dalla presenza delle fondazioni fra i loro azionisti.

Questa è la ragione per cui non basta estendere le competenze dell'*Antitrust* al sistema bancario. Per avere un mercato davvero concorrente, si dovrà circoscrivere la vigilanza al controllo prudenziale dei rischi senza affidarle la gestione delle crisi e sottraendole la responsabilità della stabilità delle singole imprese. E, di conseguenza, bisognerà sopprimere il controllo discrezionale sugli assetti proprietari. Questo sistema, che aveva una sua logica nel passaggio dalla proprietà pubblica alla proprietà privata, e che è servito ad accelerare il processo di concentrazione del sistema bancario è inadeguato da troppo tempo.

Di questo problema avremmo dovuto occuparci e dovremo occuparci. Non è solo questione di stabilire un termine alla carica di Governatore, non è questione della persona che riveste la carica, la quale farà sempre il gioco delle istituzioni e delle imprese vigilate. È sbagliata la vigilanza. Non è questione di etica, è questione di diritto. Si tratta sostanzialmente di privatizzare davvero l'attività finanziaria. (*Applausi dei senatori Piatti e Crema*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, svolgerò alcune considerazioni sull'emendamento 019.1 (testo 2) del Governo, essendo io già intervenuto in maniera molto diffusa nel corso della discussione.

Condivido innanzitutto l'impostazione della senatrice De Petris quando dice che siamo in ritardo nel varo di questo provvedimento. Sono d'accordo: siamo fortemente in ritardo per le ragioni che ella stessa ha individuato, vale a dire essersi voluti bloccare ed attardare su questioni che non riguardavano direttamente la tutela dei risparmiatori, la necessità di riportare la fiducia sui mercati internazionali.

I due fronti a cui la senatrice faceva riferimento, dei fazisti e antifazisti, i sostenitori della Banca d'Italia e coloro che la contrastavano, di fatto nel giro di un anno e mezzo hanno alzato un polverone, tanto che hanno bloccato il varo di questo provvedimento. Molto probabilmente sarebbe stato utile quanto ha detto lo stesso senatore Ripamonti - come vedete, siamo disponibilissimi ad accettare analisi, diagnosi e terapie - e cioè quando ha detto che sarebbe stato opportuno affrontare il problema del riordino delle *Authority* in maniera sistematica ed organica, non solamente tentando di tappare delle falle.

Capisco anche il tentativo dell'opposizione, in particolare dei senatori D'Amico e Giaretta, di voler spostare l'obiettivo dei loro strali dal Governatore della Banca d'Italia - meglio tardi che mai, questa resipiscenza - al Governo Berlusconi, a Silvio Berlusconi e persino a Tremonti quando ha compiuto all'estero degli atti che, secondo loro, avrebbero minato la credibilità del Paese, revocando al Governatore Fazio il mandato a rappresentare l'Italia. A volte un atteggiamento viene considerato positivo e a volte atteggiamenti delle medesime persone sono considerati negativi dato che legittimamente e correttamente si fa il mestiere dell'opposizione nell'individuare nella maggioranza e nel Governo l'obiettivo dei propri strali.

Quindi, questo tentativo è comprensibile.

La verità è che l'emendamento del Governo richiama e recepisce tutte le normative comunitarie ed affronta, risolvendole, tutte le problematiche emerse negli ultimi due mesi. È chiaro che avremmo preferito affrontare le questioni in esame a parte, riflettendoci sopra, tentando di conciliare esigenze di legalità e di legittimità con esigenze di credibilità e autorevolezza, ma le vicende degli ultimi due mesi hanno imposto al Governo e alla maggioranza di affrontare la questione così come viene affrontata attraverso l'emendamento del Governo.

Quali erano le questioni sul tappeto che tutti, maggioranza e opposizione, avevano sottoposto all'attenzione delle Commissioni prima e poi dell'Assemblea? Le cito di seguito. Erano, innanzitutto, l'inserimento e l'omogeneizzazione delle normative nazionali con quella comunitaria, e in particolare con la normativa della Banca centrale europea. In secondo luogo, la salvaguardia dell'indipendenza della Banca d'Italia.

Immaginate che cosa sarebbe successo presso quella stampa internazionale che ha dedicato decine e decine di articoli al nostro Paese, al nostro Governo e alla Banca d'Italia se, con atti

coercitivi ed intimidatori, il Governo fosse intervenuto: ebbene, avrebbero parlato di un Governo liberticida e autoritario che violava l'autonomia di una istituzione sovrana!

Altre questioni sono: la trasparenza delle decisioni della Banca d'Italia; la motivazione e l'argomentazione degli atti della Banca d'Italia; la collegialità nell'assunzione delle suddette decisioni; il mandato a termine; tempi certi per la riforma della Banca d'Italia e, infine, l'eliminazione del conflitto di interessi tra vigilanti e vigilati.

Entrerò direttamente nel merito dell'emendamento del Governo, che voglio sottoporre in particolare all'attenzione dei colleghi dell'opposizione che ci hanno illustrato i propri emendamenti, parte dei quali rispecchia il contenuto della proposta governativa. L'emendamento in questione riconferma e incardina la Banca d'Italia nell'ambito del sistema delle Banche centrali, ne recepisce le normative e i Trattati che hanno assunto rango di legge primaria, se non addirittura costituzionale.

L'emendamento salvaguarda altresì l'indipendenza di questa istituzione e penso che tutti noi, maggioranza e opposizione, desideriamo salvaguardare un'istituzione benemerita di questo Paese che ha alimentato le classi dirigenti italiane. In quest'Assemblea sono presenti autorevoli rappresentanti provenienti proprio da quell'Istituto, a cominciare dal collega senatore Dini, ma penso anche allo stesso presidente della Repubblica Ciampi; in pratica, lo *staff* e i *manager* di enti e istituzioni pubbliche e private provengono da quella istituzione.

La norma assicura altresì la trasparenza, sostenendo che il principio della trasparenza dovrà caratterizzare tutte le decisioni che verranno assunte dalla Banca d'Italia; non solo: riafferma, per quanti di noi in particolare credono nel primato della politica, la funzione e il ruolo di quest'ultima, alla quale la Banca d'Italia dovrà riferire con relazioni semestrali al Parlamento e in particolare al Governo. Ci riappropriamo di un ruolo e di una funzione importantissimi, posto che viene prima la politica e poi l'economia e la finanza.

Questo emendamento, inoltre, garantisce la possibilità di ricorrere a tutti gli organi amministrativi perché, nella misura in cui le decisioni e gli atti dovranno essere motivati, daremo la possibilità a chiunque, a *quisque de populo*, di ricorrere alla giustizia amministrativa e ai tribunali competenti. Mai era avvenuto nel passato, mai c'era stata questa possibilità.

Ancora, l'emendamento introduce la collegialità nelle decisioni; il Governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio. Mai c'era stata questa possibilità. Introduce il mandato a vita; vale a dire, introduce una novità nella nostra legislazione che completamente travolge, stravolge e modifica una consuetudine ed una prassi che erano rimaste solamente nel nostro Paese (*Richiami del Presidente*), tenendo conto, signor Presidente (le chiedo scusa, non interverrò più), delle indicazioni della BCE, che già si è espressa in tal senso, non solamente attraverso i comunicati e le dichiarazioni del suo presidente, Trichet, ma attraverso una lettera ufficiale che nella primavera del 2004 aveva espresso un giudizio sul testo di riforma che aveva presentato il Governo a suo tempo e che già chiedeva di garantire la permanenza di ancora cinque anni del Governatore della Banca d'Italia. (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, la invito a concludere.

PEDRIZZI (AN). Infine, viene eliminato il contrasto, il conflitto di interesse tra vigilati e vigilanti. Io ho - come, presumo, anche il Governo e qualche esponente della maggioranza o dell'opposizione - alcune perplessità sulla formulazione di questo comma; siamo in grado di poterlo rivedere e ridisegnare, anche perché la copertura finanziaria non mi sembra adeguata. Vi è stato un ampio dibattito sul piano giornalistico, anche con la partecipazione di esperti della materia.

In conclusione (ho finito e la ringrazio, signor Presidente), non si tratta da parte del Governo dell'assunzione di una posizione da Ponzio Pilato: il Governo ha assunto una posizione precisa, rigorosa e si è assunto le proprie responsabilità, facendo la diagnosi e adottando le giuste terapie. E si è assunto queste responsabilità all'unanimità: tutti i componenti del Governo hanno approvato questo emendamento collegialmente.

In questo emendamento può e deve riconoscersi la maggioranza, perché con esso diamo risposte serie al riordino dell'autorità Banca d'Italia. Non facciamo la caccia alle streghe e, soprattutto, diamo una risposta ai risparmiatori italiani, che hanno necessità di veder varato

questo provvedimento nel più breve tempo possibile. Sapranno, anche gli investitori internazionali, di poter venire in Italia e trovare garanzie di trasparenza, regolarità e legittimità. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

PRESIDENTE. Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

EUFEMI, relatore. Signor Presidente, i relatori esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti e gli emendamenti relativi all'articolo 19, ad esclusione dell'emendamento del Governo 019.1 (testo 2).

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo ha ovviamente ascoltato la discussione svolta in quest'Aula. L'emendamento presentato dal Governo, come già detto più volte in quest'Aula, contiene esattamente quanto la coalizione che governa il nostro Paese ha stabilito in Consiglio dei ministri.

Non ho ritenuto di illustrare tale emendamento perché la sua lettura è semplicissima e mi pare che su molte sue parti vi sia un'adesione sia della maggioranza, sia dell'opposizione.

Da taluni viene chiesto lo stralcio della parte concernente l'assetto proprietario.

Il Governo intende mantenere l'emendamento nella sua interezza.

Esprimo quindi parere contrario su tutte le proposte di modifica, ad eccezione di due emendamenti identici, uno di maggioranza e uno di opposizione (precisamente l'emendamento 019.1/106 (testo 2) e l'emendamento 019.1/301, quest'ultimo illustrato dal senatore Cantoni), che tendono a trasferire la competenza in materia di concorrenza dalla Banca d'Italia all'*Antitrust*.

È inutile nascondersi dietro le facciate: su questo vi sono posizioni non definite. Il punto non è stato oggetto dell'impegno del Consiglio dei ministri, dove c'è stato un atto di indirizzo ad un'attribuzione per finalità. Riteniamo che questa legge, per il suo contenuto, abbia una valenza costituzionale perché cambia profondamente l'assetto di tutta la nostra realtà.

Pertanto, in relazione ai due emendamenti citati, il Governo rimette la decisione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 019.2, presentato dai senatori Dini e D'Amico.

Non è approvato.

Colleghi, vi avverto - così gli interessati sono già informati - che la eventuale reiezione degli emendamenti identici 019.1/106 (testo 2) del senatore Angius e altri, e 019.1/301 del senatore Cantoni, così come degli identici emendamenti 019.1/300 del senatore Angius e altri, e 019.1/302 del senatore Cantoni, avrà effetti preclusivi sugli emendamenti di analogo contenuto presentati all'articolo 24. Questo è evidente.

Metto ai voti l'emendamento 019.3, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/100, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/101, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che la proposta di stralcio S1 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/102, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

(E' pervenuta alla Presidenza richiesta di aggiunta di firma: agli emendamenti 019.1/102, 019.1/106, 019.1/300, 019.1/109, 019.1/110, 019.1/111, 019.1/118, 019.1/127, 019.4 e all'ordine del giorno G019.1 dal senatore Passigli)

Metto ai voti l'emendamento 019.1/200, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/201, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/202, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/103, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/104, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/105, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/203, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/106 (testo 2), presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 019.1/301, presentato dal senatore Cantoni. *(Il senatore Grillo fa ripetutamente cenno di voler intervenire). Il senatore Grillo intende intervenire? Facciamolo parlare. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

MORANDO (DS-U). Presidente, siamo già in fase di votazione!

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Segretario mi ha giustamente richiamato all'attenzione che il senatore Grillo aveva alzato la mano. Non lo avevo visto, chiedo scusa e gli do la parola. *(Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).* Non credo che succederà niente se facciamo parlare il senatore Grillo! Non succede niente.

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo. Il Gruppo Forza Italia voterà contro l'emendamento 0.19.1/106 (testo 2). Pur rispettando l'opinione del Governo, vorrei spiegare i motivi per i quali riteniamo che questo emendamento sia da respingere.

Ricordo ai colleghi, soprattutto a quelli testimoni di una storia, come il senatore Amato, come nacque la proposta di mantenere le competenze in materia di concorrenza in capo alla Banca d'Italia.

Fu il grande ministro Guido Carli nel 1991 a convincere il Parlamento dell'epoca di tale necessità, considerata l'esistenza di modelli diversi, giacché in alcuni Paesi europei l'*Antitrust* viene gestita da istituzioni diverse dalle banche centrali.

Vorrei quindi fare chiarezza affinché qualcuno cominci a riflettere, al di là della confusione creata dai polveroni sollevati dai giornalisti, i quali affermano che la concorrenza in tutte le parti del mondo è gestita da organismi diversi dalle Banche centrali. È falso. Ciò non corrisponde al vero. Nel Paese più grande del mondo, gli Stati Uniti d'America, la Banca centrale gestisce, oltre alla vigilanza, anche la concorrenza.

MORANDO (DS-U). Siamo in Europa, senatore Grillo.

GRILLO (FI). Sì, è vero, siamo in Europa, ma il modello americano, a parer mio, non si può ignorare facilmente, essendo quello più avanzato al mondo. In quel Paese c'è davvero la democrazia economica. *(Commenti dal Gruppo DS-U).* Quindi, dobbiamo renderci conto che la concorrenza è un fattore fondamentale di efficienza e che l'efficienza è il dato prioritario per garantire la stabilità del sistema. Se le cose nel nostro Paese sono andate in questo modo, e cioè bene, dipende dal fatto che in tutti questi anni è stata garantita la stabilità del sistema, che delle tre funzioni che competono alla Banca d'Italia è quella prioritaria ... *(Vivaci proteste della senatrice Baio Dossi e del senatore Garraffa. Richiami del Presidente).*

Proverò a dire una cosa per cercare di convincere anche coloro che si mostrano insensibili al riguardo. Sappiate che dal 1993 ad oggi in Italia sono state realizzate 720 operazioni di aggregazione e di fusione. Sapete quanti sono stati i pareri contrastanti dell'autorità

Antitrust e della Banca d'Italia? Nessuno. Ciò dimostra che questo modello ha sempre funzionato perfettamente.

Cari colleghi, dobbiamo riflettere prima di rimettere in discussione un modello che ha funzionato, avendo garantito sia la stabilità che l'efficienza, tant'è che oggi abbiamo a che fare con un sistema davvero efficiente. Una modifica, infatti, non si può realizzare sulla base di argomentazioni giornalistiche.

Se per caso il Parlamento dovesse approvare questa norma, accadrebbe un fatto molto semplice. Il presidente dell'*Antitrust*, in un'audizione alla Camera, ha detto in maniera onesta e puntuale di non essere in condizione di garantire oggi la sua funzione: il controllo sulla concorrenza nel Paese. Quindi, dobbiamo fare un'altra operazione. (*Vivaci proteste della senatrice Baio Dossi*).

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, cosa succede questa mattina? Non riesce ad essere più disciplinata e a non interrompere? Il senatore Grillo ha il diritto di svolgere il suo intervento senza essere interrotto. (*Proteste dei senatori Bordon, Garraffa e Vallone*).

GRILLO (FI). Scusate colleghi, stavo dicendo qualcosa che forse vi è utile sapere.

GIARETTA (Mar-DL-U). Gli amici del Governatore la stanno smantellando.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, può intervenire anche lei, se vuole, ma non così. Fate parlare il senatore Grillo.

GRILLO (FI). Così com'è, l'*Antitrust* non è in grado di reggere a queste funzioni. Dovremmo, coercitivamente, prendere 300 ispettori della Banca d'Italia, trasferirli nelle sedi periferiche, trasferire l'*Antitrust* e compiere questa operazione. E perché mai, quando finora tutto ha funzionato nel modo che ho detto?

Ritengo che un'operazione del genere non abbia senso né ragione di essere. Credo piuttosto che tutto sia da inquadrare nella vergognosa ed ignobile campagna giornalistica condotta in questa torbida estate del 2005, senza motivazioni e senza documenti per incolpare nessuno. (*Commenti dai banchi dell'opposizione. Brusio in Aula*). Credo che nei prossimi giorni qualcosa verrà fuori. Certamente finora questi elementi non sono stati provati né documentalmente accertati. ((*Applausi dal Gruppo FI. Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*)).

GIARETTA (Mar-DL-U). Riceverai un bacio in fronte.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, eravamo in votazione. Amici di Fazio. Il Paese deve sapere che avevamo votato.

TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Proteste dei senatori Garraffa e Bordon*).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego, il senatore Tarolli ha diritto di intervenire in dichiarazione di voto. (*Proteste dai banchi dell'opposizione*).

GIARETTA (Mar-DL-U). Fate parlare il secondo amico!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tarolli. (*Proteste dal Gruppo DS-U e del senatore Vallone*).

Senatore Vallone, per favore, la richiamo all'ordine. Senatore Tarolli, svolga la sua dichiarazione di voto.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, la ringrazio. (*Proteste del senatore Bordon*).

Intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 019.1/106 (testo 2) per espressa richiesta del mio presidente, senatore D'Onofrio, e a nome del Gruppo...

MACONI (DS-U). Di maggioranza o di minoranza? Perché non si capisce più.

TAROLLI (UDC). ...dell'UDC, perché è bene chiarire esattamente a nome di chi il sottoscritto stia parlando.

Non vi è ombra di dubbio che il tema affrontato in questa sede sia stato di grande rilevanza in tutti questi anni; è tema sul quale si è sviluppato un ampio dibattito e vi sono stati grandissimi approfondimenti. E' altrettanto vero però che nel Paese e nelle istituzioni pubbliche a ciò deputate, così come tra gli esperti della materia, non si è mai arrivati a trovare un punto di sintesi perché gli approfondimenti anche teorici, indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro schieramento, non sono mai riusciti a produrre una sintesi.

Ciò perché il contesto sul quale una norma di questo tipo ricadrebbe non presenta ancora - ad avviso di altri - quella compiutezza e quell'autonomia tali da consentirci di navigare in mare aperto. Tesi tutte rispettabili; però, per obiettività in scienza e coscienza il sottoscritto, a nome del Gruppo al quale appartiene, ritiene che la questione meriti ulteriori approfondimenti, perché il Paese non è ancora arrivato ad una determinazione di sintesi.

Non c'è da meravigliarsi. Credo che la cosa più errata sarebbe affrontare la questione in termini ideologici, senza tener conto delle situazioni pragmatiche e contestuali. Anche perché, come ho ricordato anche in discussione generale, l'attribuzione o meno delle competenze in materia di concorrenza all'*Antitrust* è declinata nelle Nazioni industrializzate più avanzate in maniera differenziata, non c'è un modello unico.

Il collega Grillo poc'anzi ha giustamente ricordato che la Federal Reserve ha notevoli competenze in questo campo, e personalmente ricordo come la Federal Reserve sia la più grande Banca centrale mondiale, sulla cui politica ricade la responsabilità non solo della stabilità nel contesto degli Stati Uniti d'America, ma anche dell'equilibrio più generale di tutto il Pianeta: sappiamo che le politiche della Federal Reserve non hanno un ambito di agibilità ristretto agli Stati Uniti.

Quindi, affrontare il tema con la prudenza che merita credo non sia motivo di scandalo, ma solo sintomo di maturità. Tanto più che in questi anni, sotto la regia della Banca d'Italia, la concorrenza bancaria italiana è notevolmente cresciuta e si è notevolmente potenziata.

Sul piano teorico - lo ripeto avendolo già ricordato in discussione generale - tra stabilità e concorrenza non esiste contrapposizione, ma c'è compenetrazione. Infatti l'efficienza è il prerequisito della stabilità: non c'è stabilità senza efficienza, e non c'è efficienza senza concorrenza.

Sono due concetti che sul piano teorico si compenetrano. Chi oggi ne teorizza la netta separazione fa proprio un modello come quello anglosassone, che non è vero abbia dato il risultato che tutti auspichiamo. Credo che affrontare la questione con il pragmatismo che la materia richiede sia sintomo di saggezza. Non bisogna cadere nell'ideologismo, perché tra questi due concetti c'è compenetrazione.

La Banca d'Italia in questi anni ha gestito le cose, ma in strettissimo collegamento con l'*Antitrust*, perché era naturale che le due istituzioni italiane procedessero in questo senso. Allora, l'emendamento che il Presidente ha messo in votazione da questo punto di vista, non ci fa fare quel salto in avanti che qualcuno paventa.

Il Governo, regolando la materia come ha fatto, dimostra di essere debole, insicuro e fragile. Infatti, se il Governo avesse avuto una certezza, avrebbe inserito questa materia nel pacchetto che ha presentato oggi. Perché non lo ha fatto? Perché il Governo è diviso, e quindi il Sottosegretario oggi viene qui a dirci: siccome è una questione tutto sommato poco chiara anche per noi, mi rimetto all'Aula. Non fa onore al Governo. Fa più onore al relatore la posizione da egli stesso assunta, che è più precisa.

Signor Presidente, per queste motivazioni ritengo opportuno votare contro l'emendamento 019.1/106 (testo 2), identico all'emendamento 019.1/301, lasciando che l'approfondimento e la maturazione nel Paese abbiano ancora luogo e che in tempi diversi, probabilmente tutti assieme, si possa essere in grado di arrivare ad una posizione più condivisa e matura. (Applausi dal Gruppo UDC e dal senatore Cingolani).

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, ha già parlato.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, eravamo in votazione!

PRESIDENTE. Lo fate parlare?

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, vorrei riportare un po' di calma e riflessione svolgendo un ragionamento esclusivamente istituzionale e tecnico. Sicuramente i colleghi dell'opposizione me lo consentiranno.

Tutti noi sappiamo che statistiche e rilevazioni, almeno negli ultimi dieci-quindici anni, hanno mostrato come sempre è stato assolto e garantito in maniera ineccepibile il controllo della concorrenza, tant'è che perfino i commissari alla concorrenza della Commissione europea - mi riferisco in particolare ai tecnici dell'opposizione che conoscono queste cose meglio di me - che certamente non sono amici del nostro Paese e delle nostre istituzioni, hanno dovuto riconoscere per fattispecie concrete, come quelle che si sono verificate negli ultimi mesi, che sempre è stato garantito il principio della concorrenza.

Voglio aggiungere che mai vi è stata una contestazione da parte dell'*Antitrust* di decisioni assunte dalla Banca d'Italia.

Del resto, voglio ricordarlo a me stesso ed ai colleghi, il disegno di legge introduce una maggiore e più organica collaborazione tra tutte le Autorità, in particolare tra la Banca d'Italia e l'*Antitrust*.

È stato inoltre riconosciuto da tutti - mi riferisco agli uomini che facevano capo a quella benemerita istituzione - che solamente la struttura periferica e capillare della Banca d'Italia è in grado di assolvere a quella funzione, non altri, e che le stesse Autorità che dovrebbero recepire per funzione questa nuova incombenza dichiarano - è vero, o non è vero? - di non essere in grado di poter assolvere a questo ruolo.

Sappiamo tutti che il controllo della stabilità è strettamente connesso al controllo della concorrenza. Allora, accogliamo anche le richieste dell'opposizione, come quella del senatore Ripamonti, facciamo una riflessione approfondita su tutte le *Authority*, affrontiamo questo argomento, ma non risolviamolo sotto l'emergenza e la pressione della stampa, di certi giornali interessati.

Il Governo ha presentato un emendamento, a cui ho fatto riferimento e sul quale mi sono soffermato, anzi che, nella sua collegialità, ritiene rispondere alle esigenze di riordino dell'autorità Banca d'Italia. Il Governo - e mi riferisco a tutta la maggioranza - non ha ritenuto opportuno inserire questa materia nell'emendamento; quindi, la maggioranza può e deve attestarsi sull'emendamento del Governo, fare quadrato su di esso e non introdurre nuove modifiche.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, questa mattina abbiamo assistito alla chiamata a raccolta - Cesare decretò strage e scatenò i mastini della guerra; a me, però, in quest'Aula qualche volta sembrano più bassotti - di una opposizione che non è mai stata così presente in Aula.

La Lega non entra nel merito della discussione, che registra all'interno del Gruppo anche posizioni di approfondimento. La Lega, però, prende atto di un fatto: abbiamo visto l'opposizione intenzionata a votare in un modo. Noi, diamo un segnale politico, cara Unione, la Lega non vota con voi! (*Applausi dal Gruppo FI*).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, vorrei far rilevare che, dal momento in cui è stata sospesa la votazione, che era già in corso, sono arrivati in Aula nove colleghi della maggioranza. Vorrei che ciò rimanesse agli atti.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Angius, rimarrà agli atti.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/106 (testo 2) presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 019.1/301, presentato dal senatore Cantoni.

Stante l'incertezza sull'esito della votazione, dispongo, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento, che la medesima venga effettuata con procedimento elettronico. *(Vibrate proteste dai banchi dell'opposizione).*

PILONI (DS-U). È inutile che usiate il telefono per coprire la luce accesa.

MACONI (DS-U). Ci sono dei voti in più.

PRESIDENTE. Fra i banchi di Alleanza Nazionale, vi sono due senatori e tre luci accese. Prego di togliere una tessera. *(Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione).*

CICOLANI (FI). Signor Presidente, ci sono delle schede disattese anche nei banchi in alto dell'opposizione.

SEMERARO, *relatore.* Dietro la senatrice Stanisci. *(Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione).*

PRESIDENTE. Per cortesia, prego di ritirare quella tessera. *(Commenti dai banchi della maggioranza).* Il controllo lo faccio io, insieme al senatore Segretario, che mi ha segnalato che tra i banchi lassù c'è una luce in più.

Non è approvato.

(Vibrate proteste e applausi polemici all'indirizzo della Presidenza dai banchi dell'opposizione).

Colleghi, applaudite alla maggioranza. Mi dispiace per voi, non ci si può far niente. *(Vibrate proteste dai banchi dell'opposizione. Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).* Colleghi la votazione è completamente regolare. *(Applausi ironici dai banchi dell'opposizione. Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).* Non si sa più chi applaude chi. Smettetela di applaudire perché non si capisce chi viene applaudito.

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per un richiamo di carattere regolamentare. Vorrei che tutti noi avessimo presente quello che ci dice testualmente l'articolo 110 del nostro Regolamento: «Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.»

Signor Presidente, mi pare che l'articolo 110 non lasci dubbi sul fatto che nella votazione precedente è avvenuto un fatto grave che, a mio avviso, ha inficiato la regolarità di quella votazione. Non posso pensare ora, signor Presidente, che lei abbia sospeso quella votazione dopo che era iniziata, anzi dopo che si era già svolta, solamente per negligenza.

Devo purtroppo pensare e voglio che rimanga, fatti salvi altri possibili interventi, agli atti di questa seduta che lei lo abbia fatto per manifesta intenzionalità, perché dal momento della sospensione di quel voto che - torno a dire - era già avvenuto, come ha ricordato il collega Angius, sono entrati in Aula diversi altri colleghi...

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Nove!

BORDON (*Mar-DL-U*). ...che hanno sicuramente determinato un diverso risultato di quella votazione. Come ha ricordato il collega Angius, sono entrati ben nove colleghi che ovviamente hanno potuto ribaltare un risultato che ha avuto, come è risultato evidente, una differenza tra i contrari ed i favorevoli di soli sette voti.

Abbiamo avuto pertanto la deliberata manipolazione in Aula di un risultato e lei ne è responsabile, signor Presidente. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Senatore Bordon, non è possibile determinare quanti siano entrati o siano usciti! (*Commenti dai banchi dell'opposizione*). Né è possibile determinare chi fossero!

GARRAFFA (*DS-U*). Lei lo ha visto, signor Presidente!

PETRINI (*Mar-DL-U*). Allora non doveva aprire la votazione!

PRESIDENTE. Le faccio osservare che prima dell'inizio della votazione il senatore Segretario mi ha segnalato - cosa che non avevo visto - la richiesta del senatore Grillo di intervenire, come era suo diritto, in dichiarazione di voto. (*Applausi dei senatori Grillo ed Eufemi*). Ciò è potuto avvenire e tutti hanno potuto parlare in dichiarazione di voto. Mi sembra molto strano, senatore Bordon, che lei mi richiami o mi accusi perché lei avrebbe desiderato impedire ai senatori di parlare in dichiarazione di voto. Questo mi stupisce! (*Commenti dei senatori Petrini e Bordon*).

Proseguiamo con i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/300, presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 19.1/302, presentato dal senatore Cantoni.

Stante l'incertezza sull'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 019.1/107, 019.1/108 e 019.1/109 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 019.1/110.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 019.1/110

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (La senatrice Donati richiama più volte l'attenzione della Presidenza su alcune luci fra i banchi delle maggioranze cui non corrisponderebbero senatori).

Senatore segretario, mi aiuti un po' lei, chi c'è sopra la porta? C'è una luce in più? Non la vedo. Accanto a lei, senatore Salini, c'è una luce in più?

GARRAFFA (DS-U). Izzo, ma per quanti voti?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 019.1/110, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/111, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/112, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 019.1/113

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 019.1/113, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 019.1/114.

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 12,54).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa.

Metto nuovamente ai voti l'emendamento 019.1/114, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/115, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/116, presentato dai senatori Dini e D'Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/117, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/118, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/119, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/120, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/121, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/122, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/123, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/124, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/125, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/126, presentato dai senatori Dini e D'Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/127, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/128, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/204, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/129, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 019.1/130, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 019.1 (testo 2).

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, siamo all'emendamento 019.1 (testo 2) del Governo, sul tema della Banca d'Italia. Si tratta di un emendamento, signor Presidente (vorrei richiamare per un attimo la sua attenzione), che in realtà, in buona sostanza, affronta tre problemi tra loro collegati, perché tutti e tre riferiti alla Banca d'Italia, ma al tempo stesso distinti.

Il primo problema è il limite alla durata del mandato del Governatore, ed è quanto previsto dal comma 7 dell'emendamento del Governo. Il secondo problema è quello dell'assetto proprietario della Banca d'Italia. Il terzo problema è quello relativo alla cosiddetta collegialità delle decisioni della Banca d'Italia stessa.

Ora, ci sono temi (in particolare, quello del limite alla durata del mandato del Governatore) su cui c'è una larghissima convergenza di maggioranza e opposizione sulla determinazione proposta dall'emendamento del Governo. Ci sono, invece, altri temi, come quello della collegialità, su cui l'opposizione ha manifestato un orientamento che considera assolutamente indispensabile introdurre il metodo della collegialità nelle decisioni della Banca d'Italia, ma ritiene insoddisfacente la soluzione che il Governo propone per garantire tale collegialità.

Infine, signor Presidente, si pone il tema, molto rilevante sotto il profilo costituzionale, dell'assetto proprietario della Banca d'Italia, su cui anche all'interno della maggioranza e nello stesso orientamento del Governo nel corso di tutta questa discussione si sono manifestate contraddizioni e posizioni diverse.

Mi chiedo allora, signor Presidente, se non sarebbe ragionevole procedere alla votazione dell'emendamento 019.1 (testo 2) per parti separate, in modo che risulti chiaro che si vota prima sulla parte della relativa all'assetto proprietario della Banca d'Italia.

Riteniamo, infatti, che il tema dell'assetto proprietario di Banca d'Italia debba essere affrontato, ma che la soluzione qui proposta sia obiettivamente approssimativa, e so per averne discusso diffusamente in Commissione bilancio che molti senatori che seguono le materie economiche convergono su questo giudizio.

Signor Presidente, i commi 2, 9 e 10 dell'emendamento in esame affrontano il tema dell'assetto proprietario della Banca d'Italia. Le proporrei dunque di metterli in votazione separatamente. Le proporrei, inoltre, la votazione separata del comma 7, perché si tratta di una decisione che ha una sua specificità, sulla quale conveniamo, per cui ci potrebbe essere un voto positivo di tutta l'Aula; infine, si voterebbe la restante parte dell'emendamento.

In questo modo, a mio parere, si consentirebbe al Senato di pronunciarsi in maniera assai precisa su ognuna delle tre questioni aperte; avremmo un orientamento chiaro, una decisione lineare, restando impregiudicata la possibilità di ogni Gruppo di pronunciarsi separatamente sulle tre questioni. Se fosse accolta questa proposta, il nostro Gruppo voterebbe a favore del comma 7 e contro le altre due soluzioni.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, prima di pronunciare la mia dichiarazione di voto, vorrei comprendere se si procederà alla votazione per parti separate, se possibile.

PRESIDENTE. Senatore D'Amico, svolga pure il suo intervento, dopodiché chiederò all'Assemblea di pronunciarsi, a norma di Regolamento, sulla richiesta di votazione per parti separate.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Allora argomenterò il motivo del nostro no alle norme relative all'assetto proprietario della Banca d'Italia.

La questione stata sollevata, anche per l'azione di illustrissimi osservatori dell'economia e della finanza italiana, è relativa al presumibile conflitto di interessi che può ingenerarsi tra la proprietà della Banca d'Italia, oggi - come sappiamo - in larga misura detenuta da banche, e l'attività di vigilanza che la Banca medesima è chiamata ad esercitare sulle banche.

È una questione sicuramente delicata. A ciò si aggiunge che nei fatti l'attuale distribuzione delle quote di capitale della Banca d'Italia contraddice lo statuto della Banca d'Italia medesima, che prevede che almeno metà del capitale sia detenuto da enti pubblici, mentre le banche azioniste oggi non sono più enti pubblici. Quindi è sicuramente una questione delicata.

Ricordo peraltro, per amore di verità, che comunque il Consiglio superiore, che è espressione dei rappresentanti del capitale della Banca d'Italia, per esplicita disposizione dello statuto non ha competenze in materia di vigilanza bancaria. Il problema è delicato, e tuttavia deve trovare soluzione. D'altra parte, però, se è bene che questa soluzione assicuri l'indipendenza della funzione di vigilanza bancaria dai soggetti vigilati, è altrettanto necessario evitare ogni connessione, ogni possibile interazione di quella funzione di vigilanza bancaria con la politica. Da questo punto di vista l'emendamento del Governo, limitandosi sostanzialmente a disporre il passaggio delle quote di proprietà, con forma peraltro discutibile, allo Stato, non introduce le necessarie cautele a tutela dell'autonomia della Banca d'Italia.

Dunque, crediamo che sia necessario intervenire sulla proprietà della Banca d'Italia e che sia necessario trovare soluzioni che garantiscano l'autonomia della Banca d'Italia dai soggetti vigilati e dalla politica. La proposta del Governo risolve solo una delle due questioni, mentre introduce un pericoloso rischio di ingerenza della politica nello svolgimento delle funzioni della Banca d'Italia.

Per questo motivo voteremo in senso contrario su questa parte dell'emendamento, ove si addivenisse ad una votazione per parti separate; voteremo nel complesso in senso contrario all'emendamento del Governo se non si addivenisse ad una votazione per parti separate. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 019.1 (testo 2) proposta del Governo perché la ritiene il punto più avanzato dello stato a cui il dibattito politico è pervenuto.

Non siamo d'accordo sulla richiesta di votazione per parti separate. Esporrò dunque tre brevissime argomentazioni sul merito di questo emendamento.

La collegialità in Banca d'Italia, come è noto a coloro che seguono queste materie, è sempre stata un metodo rispettato dai tempi del governatore Carli. Ai colleghi che, suggestionati dagli articoli del «Corriere della Sera», hanno ritenuto di prestare fede alle ricostruzioni fatte da quel giornale in ordine, ad esempio, alla delibera riguardante l'OPA su Antonveneta, suggerirei la lettura dell'atto ufficiale della Banca d'Italia, otto pagine nelle quali si dà conto dei pareri favorevoli, sostanzialmente assai superiori rispetto alle perplessità e ai pareri

contrari su quello che fu, secondo la mia opinione, un grande progetto: costruire una forte banca radicata nel Nord-Est.

La collegialità c'è sempre stata e c'è tuttora grazie ad un confronto dialettico che i vari livelli esercitano, tenendo ben presente, come ha detto il Governatore al CICR, che una cosa sono i livelli istruttori e altra i livelli decisionali. Circa le OPA di cui si discute, non c'è dubbio che il direttorio e i direttori generali siano stati ampiamente coinvolti nella decisione.

Per quanto concerne la durata massima del mandato del Governatore, mi pare che i tempi siano maturi per procedere nel senso indicato dall'emendamento del Governo. In ordine al capitale della Banca d'Italia, signor Presidente, non trascurerei le argomentazioni che hanno svolto i colleghi, soprattutto il senatore D'Amico, nel senso che si può comprendere la proposta del Governo, ma il Governo stesso, mentre ci accingiamo a votare questa proposta, deve tenere ben presente che il trasferimento alle azioni di banche commerciali, come avviene in moltissimi Paesi del mondo (Belgio, Giappone, dove il 40 per cento della Banca centrale è controllato da banche private, e Stati Uniti, dove 2.532 banche private controllano il capitale della Banca centrale), deve avvenire a condizione di preservare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia.

In questo senso credo che questo emendamento lo possiamo votare convintamente.

PRESIDENTE. Devo ora chiedere all'Assemblea di pronunciarsi sulla proposta avanzata dal senatore Morando, che - se non ho mal compreso - ha chiesto la votazione per parti separate dell'emendamento 019.1 (testo 2), nel senso di votare prima i commi 2, 9 e 10, quindi il comma 7 e, infine, la restante parte dell'emendamento.

Metto pertanto ai voti la proposta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Morando.

Non è approvata.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, considero abbastanza grave, francamente, che la maggioranza non abbia ritenuto di accogliere una proposta del tutto ragionevole della quale avevamo avuto lungamente modo di discutere nei giorni scorsi con esponenti della maggioranza e del Governo. Avevamo avuto anche ampia assicurazione che una votazione per parti separate sarebbe stata possibile. Mi pare perciò che la votazione appena svoltasi denoti un atteggiamento di faziosità preconcetto un poco misero, senatore Grillo.

In ogni caso, avendo già dichiarato come voteremo, dovendo votare sull'intero testo, ribadisco che esprimeremo un voto contrario - e mi dispiace - anche su quelle parti dell'emendamento 019.1 (testo 2) che avrebbero avuto il nostro consenso. Non capisco che cosa ci guadagni la maggioranza da un orientamento così inutilmente e ridicolmente fazioso e settario, ma ne prendo atto.

Poiché il senatore Grillo ci ha invitato a leggere un documento - ed ho intenzione di farlo - vorrei che consentisse che quello stesso documento fosse allegato agli atti della seduta in corso perché, da quanto ne so, esso non è a disposizione di nessuno, se non sua! Chiedo pertanto al senatore Grillo dove posso trovare quel documento, e a lei, signor Presidente, di disporre che quello stesso documento sia depositato agli atti.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Grillo se intende depositare il documento presso gli Uffici della Presidenza.

GRILLO (FI). Credo che chiunque chieda il documento alla Banca popolare italiana potrà riceverlo, essendo un atto pubblico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 019.1 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti da 019.4 a 019.15.

Sull'ordine dei lavori

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Il Presidente, il Governo ed i Presidenti dei Gruppi di maggioranza conoscono la nostra opinione e la nostra proposta, espressa sia in sede di Conferenza dei Capigruppo sia successivamente, per discutere ed approvare il provvedimento di legge in esame.

Abbiamo abbandonato ogni intento ostruzionistico, nonostante quanto di grave, almeno a nostro giudizio, sta accadendo alla Camera nella discussione di un provvedimento che prevede una modifica radicale del sistema elettorale a pochi mesi dal voto, in quanto consideravamo l'approvazione di questa legge molto importante per la Banca d'Italia e, naturalmente, per i risparmiatori italiani.

Quindi, abbiamo fatto prevalere un interesse di carattere generale che riguarda Bankitalia, la credibilità del Paese e centinaia di migliaia di risparmiatori italiani, rispetto ad un interesse, pur legittimo, che come insieme delle opposizioni abbiamo avuto modo di manifestare e che legittimamente avremmo anche potuto far valere.

Abbiamo rinunciato all'ostruzionismo, a fronte di un'intesa raggiunta che consentisse una discussione serena in Aula. Su questioni delicatissime si misuravano opinioni diverse nel Governo, nella maggioranza e per quanto riguarda Bankitalia e per quanto riguarda le norme che tutelano il risparmio nel nostro Paese. Avevamo concordato una certa procedura per i nostri lavori, persino accettando completamente il contingentamento dei tempi della discussione proprio per approvare prima della sessione di bilancio questo provvedimento.

Voglio rivolgermi a lei, signor Presidente, ai rappresentanti del Governo ed ai colleghi della maggioranza per dire che giudichiamo francamente inaccettabile quanto è accaduto stamattina in Aula. La discussione che poteva essere animata, quel confronto che poteva essere persino acceso nel merito delle posizioni (ci saremmo limitati ad accettare il pronunciamento dell'Assemblea, la risoluzione del confronto, ancorché animato, quale che esso fosse) ha tuttavia alterato gravemente il senso del nostro dibattito, la serietà del nostro confronto ... (*Commenti del senatore Asciutti. Richiami del Presidente*).

Vedo anche che di fronte alla richiesta, assolutamente ragionevole, che ha avanzato il collega senatore Morando, di discutere e votare la proposta emendativa del Governo per parti separate (proposta che niente - come è ovvio - avrebbe tolto alla facoltà di pronunciamento della maggioranza), di fronte ad una questione di *fair play* istituzionale che - ripeto - non avrebbe sottratto né al Governo né alla maggioranza alcuna prerogativa, abbiamo riscontrato un atteggiamento inutilmente polemico, sterilmente tracotante della maggioranza (*Commenti del senatore Monti*), posto che anche una ragionevole proposta come quella che abbiamo avanzato è stata rifiutata.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi della maggioranza, sono qui per dire ... (*Commenti del senatore Monti*) ... Il collega non ha ancora capito, ma adesso capirà, dove vogliamo arrivare, a differenza di altri colleghi.

Sono qui per dire, a nome di tutte le forze dell'opposizione, che assicureremo la nostra partecipazione al dibattito questa mattina, ma chiederemo costantemente la verifica del numero legale. Non faremo alcuna azione ostruzionistica, riferendoci ai tempi contingentati dei nostri interventi, quelli che abbiamo a disposizione e quelli che non lo sono, quindi rispetteremo assolutamente le decisioni che abbiamo prese, però - ripeto - chiederemo la verifica del numero legale perché voi, colleghi della maggioranza, dovete stare in Aula e avete l'onere, visto quello che è successo, di garantire la presenza del numero legale (*Commenti del senatore Monti*).

Dirò di più, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi siamo pronti e disponibili, e lo dichiaro formalmente a nome di tutta l'opposizione, a proseguire i lavori dell'Assemblea questo pomeriggio, questa sera, se necessario anche domani, ma voi della maggioranza dovete stare in Aula a garantire quel numero legale che non c'è.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, dico questo perché quanto è successo questa mattina costituisce una lesione grave dei diritti dell'opposizione e noi non intendiamo farla passare. In questo modo teniamo un atteggiamento responsabile di fronte alla irresponsabilità e alla tracotanza di un Governo e di una maggioranza che dimostrano anche in questa occasione di avere interesse solo ai loro calcoli meschini, politici ed elettorali; di non avere interesse ad un vero confronto in Parlamento, né ad approvare una buona legge sul risparmio e sulla riforma della Banca d'Italia, ma esclusivamente ad imporre con un voto truffa quale quello che c'è stato questa mattina la loro opinione e le loro proposte.

Vorrei che rimanesse agli atti che di fronte ad una irresponsabile maggioranza c'è una opposizione responsabile, che ha a cuore gli interessi del Paese, del futuro della Banca d'Italia e dei risparmiatori italiani. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US e Misto-Com. Commenti e proteste dal Gruppo LP).*

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, non ci aspettavamo molto in termini di coerenza dall'atteggiamento dell'opposizione e l'intervento del collega Angius ha confermato le nostre perplessità su quella che poteva essere la prosecuzione del loro atteggiamento. Ora ne prendiamo atto, posto che un'opposizione che non rispetta il voto d'Aula è un'opposizione che non rispetta la democrazia!

PAGANO (DS-U). Ma che cosa stai dicendo?

SCHIFANI (FI). Ripeto: un'opposizione che non rispetta il voto d'Assemblea è un'opposizione che non rispetta la democrazia! *(Proteste dai banchi dell'opposizione).* Il linguaggio dell'opposizione, offensivo della Presidenza del Senato, quello dei colleghi che mi interrompono, confermano le nostre serie preoccupazioni su quello che sarebbe il Paese se fosse governato da questi signori *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

PAGANO (DS-U). Sarà comunque governato da noi.

SCHIFANI (FI). L'andamento dei lavori d'Aula è stato sotto gli occhi di tutti. Il collega Grillo aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto ed aveva alzato il braccio, non certo per votare un emendamento, ma perché intendeva svolgere una dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo di Forza Italia. *(Proteste della senatrice Donati).* Allora, mi si venga a dire come poteva essere interpretato l'atteggiamento del collega Grillo... *(Reiterate proteste della senatrice Donati. Repliche dai banchi della maggioranza. Vive proteste del senatore Garraffa. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per favore!

SCHIFANI (FI). La vostra arroganza petulante si commenta da sé e non merita altro che il nostro disprezzo politico per l'atteggiamento che assumete in questi momenti, quando parla un collega! *(Applausi dal Gruppo FI).*

PAGANO (DS-U). Parla con Asciutti, che ha interrotto il senatore Angius!

SCHIFANI (FI). Il collega Angius non è stato interrotto da interventi come i vostri. *(Proteste della senatrice Pagano).*

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, lo faccia completare! Il senatore Angius ha svolto il suo intervento e nessuno l'ha interrotto, faccia altrettanto.

SCHIFANI (FI). È un disprezzo composto, motivato, ma responsabile, perché ci saremmo attesi maggiore responsabilità nell'atteggiamento del senatore Angius e di altri colleghi sull'andamento dei lavori d'Aula e sulla ricerca di un espediente quando ci si è resi conto che in Aula si era di meno rispetto a quelli che si pensava.

È andata male: su un emendamento avete cercato di batterci, c'eravamo, siamo andati sopra e allora vi siete, naturalmente, attenuti al vostro tipico atteggiamento di non accettare la tenuta della maggioranza. Speravate in qualcos'altro.

Allora, colleghi, se avete deciso sulla base di questo di mutare atteggiamento, devo definire il vostro comportamento subdolo sin dall'inizio rispetto al presunto rapporto di collaborazione con noi per l'approvazione di un disegno di legge che il Paese, l'intera cittadinanza italiana attendono. L'intero Paese aspetta una legge che tuteli i risparmiatori e voi, con il vostro atteggiamento, vi state rendendo ostici e contrari all'approvazione di un siffatto provvedimento. *(Proteste dai banchi dell'opposizione)*.

MANIERI (Misto-SDI-US). Se lo attende il Paese, state in Aula.

SCHIFANI (FI). Allora, se siete responsabili, colleghi dell'opposizione, anziché tenere un atteggiamento ostruzionistico, state in Aula come ci staremo noi... *(Proteste dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente. Vive proteste del senatore Garraffa)*.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa!

SCHIFANI (FI). ...e, se state in Aula, mettete la tessera e garantite la presenza, anziché rubare soldi all'erario... *(Reiterate vive proteste del senatore Garraffa)*.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la richiamo all'ordine!

SCHIFANI (FI). ...perché stando in Aula, ma non manifestando la presenza, rubate soldi all'erario e questo va denunciato in tutte le sedi! *(Applausi dal Gruppo FI)*. Voi, stando in Aula e non contribuendo al numero legale, rubate soldi all'erario e questo è un atto di irresponsabilità politica, istituzionale e civile! *(Proteste dai banchi dell'opposizione)*. Questa è l'opposizione del nostro Paese, questo è il vostro atteggiamento e su questo il Paese sarà chiamato naturalmente a pronunziarsi! *(Reiterate proteste dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Senatori, per cortesia, ma perché dovete interrompere? *(Commenti del senatore Angius)*. Senatore Angius, solo lei ha diritto a non essere interrotto? Quando lei è intervenuto nessuno l'ha interrotto: usi la reciprocità! *(Repliche del senatore Angius)*. Senatore Angius, per favore, orsù! *(Commenti del senatore Brutti Massimo)*.

SCHIFANI (FI). Se volete questa legge e avete responsabilità politica, non rifugiatevi dietro un inutile, sterile ostruzionismo, non nascondetevi dietro una foglia: contribuite al numero legale. Voi sarete in Aula e, se siete in Aula, dovete far sì che la verità politica rispecchi la verità virtuale: altrimenti, uscite dall'Aula e perdetevi la diaria! Ma la diaria vi sta a cuore, evidentemente! *(Applausi dal Gruppo FI. Proteste dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente)*.

GRUOSSO (DS-U). Buffone! *(La senatrice Pagano fa animatamente cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, ho un elenco di iscritti a parlare: intendo rispettarlo.

PAGANO (DS-U). Voglio intervenire sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine dei lavori, senatrice Pagano. Ma si calmi, per cortesia: lei chiede di intervenire sull'ordine dei lavori e io le do la parola.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, contrariamente a quanto si pensa, al di là delle mie irruenze, i colleghi della maggioranza sanno che ho sempre cercato di avere con loro un dialogo e un modo di fare estremamente collaborativo, e lei lo sa, signor Presidente.

Ora, che il collega Schifani in questo momento ci accusi di rubare la diaria, quando sa benissimo che più di una volta...*(Brusio in Aula)*. Signor Presidente, siccome vengo dal mondo della scuola, dove siamo abituati alla precisione e a conservare le carte, le comunico che ho conservato tutti i verbali delle sedute nelle quali ci sono vostri senatori che hanno votato senza essere in Aula. Non solo hanno, come dice il senatore Schifani, rubato la diaria (insieme a noi, evidentemente, questo è il suo discorso), ma hanno in qualche modo inficiato il risultato del voto. Questo ritengo sia abbastanza più grave.

Signor Presidente, vorrei dirle pure un'altra cosa. Mi dispiace, lei sa quanto io la stimi e mi consenta di dirle anche che le voglio bene *(Commenti dai banchi della maggioranza)*, però, mi scusi, francamente...

PRESIDENTE. Colleghi, non interrompete, per favore!

PAGANO (DS-U). ...mentre nel caso dell'interruzione del senatore Garraffa, che ha semplicemente detto: «Dovete stare in Aula», lei ha richiamato il collega due volte, di fronte all'accusa di rubare la diaria pronunciata dal senatore Schifani non ha detto assolutamente nulla.

Signor Presidente, la prego di ritornare tutti quanti insieme ad una discussione pacata, in cui la maggioranza faccia la sua parte con la presenza in Aula e l'opposizione, come sta facendo, farà la sua parte. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e della senatrice D'Ippolito)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Pagano. Allora, chiedo all'Assemblea di accogliere il suo invito ad una discussione pacata... *(Vivaci commenti dai banchi del Gruppo DS-U)*.

BRUTTI Massimo (DS-U). Deve censurare le parole del senatore Schifani!

PRESIDENTE. Confermo che nessuno ruba niente e che tutte le votazioni sono state regolari.

ANGIUS (DS-U). Anche lei ruba in quest'Aula? Risponda a questo quesito!

PRESIDENTE. Ma quale atteggiamento è questo? Senatore Angius, la posso richiamare ad un atteggiamento responsabile?

ANGIUS (DS-U). Anche lei ruba in quest'Aula!

PRESIDENTE. Senatore Angius, con quell'atteggiamento minaccioso... *(Commenti del senatore Angius)*. Per cortesia, non è questo il modo!

BRUTTI Massimo (DS-U). Deve censurare le parole di Schifani!

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la prego. Per cortesia! Nessuno ruba niente e tutte le votazioni sono sempre state regolari. Basta questo.

DATO (Mar-DL-U). Non è vero!

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, se i colleghi, compreso il collega Brutti, hanno la compiacenza di permettermi di parlare, ne sarò loro grato.

Io penso, colleghi, che il problema sia molto più semplice. Il senatore Angius ci ha dato la chiave di lettura. E qual è la chiave di lettura, a mio parere? È che si cercava un motivo, un pretesto, per cambiare le posizioni emerse all'ultima Conferenza dei Capigruppo. Infatti non posso immaginare, anche per la consistenza e capacità politica dei Gruppi di opposizione, che si possa cambiare atteggiamento di fronte a ciò che è avvenuto questa mattina, che il collega Angius sa benissimo non essere quello che lui ha detto.

Non lo è perché non c'è stata nessuna votazione truffa; non lo è perché, se andiamo a contare i voti, ci rendiamo conto che l'opposizione credo abbia superato in attivismo la maggioranza, considerato che tra la prima e la seconda votazione ci sono stati quindici colleghi di opposizione in meno...

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Allora è falsa!

PETRINI (*Mar-DL-U*). Così contraddici il Presidente!

TOFANI (*AN*). ...quindi, qui non ha rubato nulla nessuno. (*Commenti dai banchi dell'opposizione*). Ma è mai possibile che non avete il senso di ascoltare?

PETRINI (*Mar-DL-U*). Stiamo difendendo il Presidente.

TOFANI (*AN*). Collega, vuole avere la sensibilità di ascoltare? Ognuno di noi ha interpretazioni. Quando la vedo intervenire in questo modo mi preoccupa pure, perché già qualche altra volta un collega si è sentito male per eccessiva agitazione.

Non vorrei che si verificasse un episodio di questo tipo. Abbiate la compiacenza di lasciar parlare. Dovete lasciar parlare i colleghi. Non vi dobbiamo convincere, ma vogliamo esercitare il diritto-dovere di parlare.

A nostro parere, si sta configurando questa situazione: l'opposizione, attraverso il collega Angius, ha detto di aver ripensato a quanto era stato stabilito durante l'ultima Conferenza dei Capigruppo. Ovviamente ha dovuto trovare un pretesto, che va sempre trovato: questo è quanto si è verificato nel corso di questa mattinata con le azioni portate avanti. Pregherei... (*Commenti della senatrice Pagano*). Signor Presidente, o chiede ai colleghi di farmi parlare o rinuncio ad intervenire. La invito a far tacere l'opposizione perché questo modo di fare è scorretto. Siete dei provocatori, solo questo siete!

MANIERI (*Misto-SDI-US*). Parli di Schifani, evidentemente.

TOFANI (*AN*). Siete dei provocatori. Pensate che durante l'intervento del senatore Angius noi, che abbiamo ascoltato, fossimo d'accordo? Sicuramente no, ma per rispetto nei confronti del collega abbiamo ascoltato quanto stava dicendo.

FORCIERI (*DS-U*). Ma di' qualcosa!

TOFANI (*AN*). Colleghi della maggioranza, dobbiamo prendere atto che per la cultura dello scontro l'opposizione sta affossando questo importante provvedimento che riguarda i risparmiatori, tant'è che si è rimangiata la posizione chiaramente espressa da tutti i Capigruppo nel corso dell'ultima Conferenza dei Capigruppo.

Non posso immaginare, e concludo, che su un tema così importante, l'argomento discutibile di una votazione, che rappresenta un fattore minimale nel contesto di un dibattito, possa far cambiare opinione. La verità, a nostro parere, è questa e la denunciemo. Vi state assumendo gravissime responsabilità perché sapete bene che stiamo andando verso la sessione di bilancio e voi dovrete rendere conto ai risparmiatori, al di là del discorso aritmetico delle presenze o delle assenze, della vostra mancanza di responsabilità. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

CHIUSOLI (*DS-U*). Ma cosa dici?

MANIERI (*Misto-SDI-US*). La responsabilità è anche vostra che dovete stare qui dentro.

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, è possibile che non riuscite a farlo parlare? È così incontenibile la vostra voglia di interrompere? (*Vivaci proteste del senatore Garraffa*). Senatore Garraffa, non può esprimersi in questo modo, gridando con la mano in tasca e facendo gesti non educati. Siamo nell'Aula del Senato, senatore Garraffa, glielo devo ricordare ogni cinque minuti?

PAGANO (*DS-U*). Anche Schifani è nell'Aula del Senato.

*BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, spero che anche sulla base dell'appello rivolto dalla senatrice Pagano, dopo l'intervento - permettetemi di dirlo - intollerabile del senatore Schifani, che ha offeso la dignità di tutti i parlamentari, e dopo quello del senatore Tofani, che ora dovrebbe rivolgere lo stesso appello ai suoi colleghi che invece di ascoltare latrano...

TOFANI (*AN*). Non sta parlando nessuno.

FERRARA (*FI*). Sei davvero maleducato!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non interrompa.

BORDON (*Mar-DL-U*). Come dicevo, io voglio sperare che si cerchi di ascoltare, magari cercando di non confondere due questioni che sono entrambe importanti, sia che vengano assunte insieme (e qualche volta avviene), sia che vengano considerate separate, e cioè una questione formale e una questione di contenuto.

La questione formale l'ho già ricordata nel richiamo al Regolamento ed è chiarissima. L'articolo 110 del Regolamento è chiarissimo, non vi sono possibilità interpretative per nessun Presidente, proprio perché tale articolo chiarisce anche quali possono essere le eccezioni e, per ciò stante, definisce inequivocabilmente il recinto dell'interpretabilità.

Dopodiché si può pensare, torno a dirlo, che ci sia stato un errore. Personalmente penso qualcosa di peggio, ma anche ammesso che si sia trattato soltanto di un errore, esso era catalogabile tra gli errori non risolvibili, non correggibili.

Infatti, non è possibile, per alcun motivo, nemmeno se il Presidente si accorge di non aver dato la parola, sospendere una votazione o addirittura consentire di intervenire quando la votazione, come è avvenuto, si è conclusa.

Questo è un aspetto oggettivo, colleghi. Poi si può discutere su come sarebbe andata. A nostro avviso, come abbiamo già detto, con buona probabilità sarebbe stato approvato l'emendamento che era stato proposto oltre che da noi anche dal senatore Cantoni, e questo è un fatto molto, molto grave che dovrebbe preoccupare tutti, se non altro perché costituisce un gravissimo precedente, per dato oggettivo o per dato soggettivo, di possibile manipolazione di una votazione già avvenuta su un punto importante.

Dunque, quando affermiamo l'esistenza di elementi talmente gravi da inficiare, a nostro avviso, la regolarità della votazione, diciamo qualcosa di esatto e non discutibile. Poi si può fare propaganda.

La seconda questione riguarda il contenuto. Non raccontateci che voi difendete i risparmiatori, perché questo disegno di legge giace qui in Senato da due anni! (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PEDRIZZI (*AN*). Ma cosa dici?

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi! La smetta.

SEMERARO, *relatore*. Sono solo tre mesi!

BORDON (*Mar-DL-U*). E in questi due anni, quante volte vi siete preoccupati degli interessi dei risparmiatori italiani? Quante volte?

EUFEMI, *relatore*. L'abbiamo fatta in tre mesi!

PRESIDENTE. Anche lei, senatore Eufemi, si calmi.

BORDON (*Mar-DL-U*). Ma oggi siamo arrivati a questo, dopo la dimostrazione del nostro assoluto senso di responsabilità che il senatore Angius ha chiarito. Noi avevamo assunto, rispetto a un fatto che riteniamo lesivo dei principi basilari di regolarità di una democrazia, quale è il tentativo di cambiare surrettiziamente e all'ultimo secondo, la legge elettorale, un atteggiamento di ostruzionismo in entrambi i rami del Parlamento. Di fronte all'esigenza, però, di dare una risposta ai risparmiatori e una anche alle questioni centrali - sulle quali sembrava che pure una parte della maggioranza si fosse finalmente fatta attenta - della definizione dei poteri della Banca d'Italia e dei limiti del mandato del Governatore, avevamo accettato non solo di non esercitare più l'ostruzionismo su questo provvedimento, ma addirittura di dare ad esso una vera e propria corsia privilegiata.

Ebbene, la risposta a questa dimostrazione di senso di responsabilità è stata la seguente: il risultato di una votazione manipolato artatamente... (*Commenti del Gruppo FI*). E, di fronte ad una richiesta che è incredibilmente normale e ragionevole - in realtà non incredibilmente, perché viene da una delle persone più ragionevoli di quest'Aula, il senatore Morando - e volta semplicemente a permettere pure a noi di votare le parti che condividevamo del vostro emendamento, voi avete negato anche questa semplice votazione per parti separate che avrebbe reso possibili voti diversi. Non ho capito bene con quale intenzione, se non quella di arrivare esattamente a ciò cui stiamo arrivando, e cioè non definire nemmeno quel minimo di riforma che dite pubblicamente di volere sulla Banca d'Italia, ma che evidentemente, nella realtà, non volete!

Avete negato anche questa semplice votazione dell'emendamento per parti separate al fine di rendere possibili voti diversificati. Quindi, è una questione di forma, è una questione di contenuto. È evidente che, se a questo punto accettassimo, facendo finta di non vedere, quello che sta avvenendo, saremmo corresponsabili di una legge sbagliata e anche di darvi la possibilità di dimostrare che fate qualcosa, mentre nella realtà non state facendo assolutamente niente.

Dopo di che, come ha detto il senatore Angius, noi siamo qui pronti - si convochi una Conferenza dei Capigruppo, si sposti l'inizio della sessione di bilancio - ad andare avanti anche venerdì, sabato e domenica, se è necessario, ma quello che non potete pretendere è che, se non siete in grado di essere presenti in Aula, noi approviamo una legge che consideriamo sbagliata e insufficiente per i risparmiatori e per gli interessi del Paese. Questo non potete permettervelo. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vicini*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, sono quattro anni che come Gruppo cerchiamo costantemente, in Aula, di richiamare al rispetto delle regole, che lei stesso, signor Presidente, molto spesso non ha rispettato, oggi non è la prima volta, ma è una delle più gravi.

Una delle questioni fondamentali nel rispetto delle regole, il minimo che ci si deve aspettare in Aula per svolgere il proprio dovere, è che, quando si è maggioranza, non si può pensare che per esaminare e votare i provvedimenti in Aula sia l'opposizione a dover garantire la presenza del numero legale.

In questi anni, molte discussioni in Aula sono avvenute perché assistiamo continuamente, ed in modo pesante - si pensi al fenomeno dei cosiddetti pianisti - alla violazione della legalità,

con senatori che votano per quattro o cinque colleghi, com'è avvenuto «regolarmente» anche questa mattina e che solo un cieco, signor Presidente, potrebbe non vedere.

Davanti a tutto ciò, che da parte del senatore Schifani - al quale mi rivolgo - arrivino all'opposizione accuse di rubare, quando voi rubate costantemente il voto e altro, e il senatore Schifani sa benissimo quante volte il suo nome è comparso nell'elenco dei votanti, pur non essendo in Aula...

SCHIFANI (FI). Non è vero, è falso!

DE PETRIS (Verdi-Un). Lo sa benissimo, lo sa benissimo.

Noi continueremo a manifestare questa posizione.

La cosa più grave, signor Presidente - mi rivolgo a lei che fa sempre finta di non vedere quando altri chiedono la parola - è che oggi, guarda caso, dopo che ha visto il risultato del voto, allora si è accorto che qualcuno aveva chiesto di parlare e ha dato la parola non solo al senatore Grillo, ma, nel frattempo, è riuscito a riaprire le dichiarazioni di voto.

Se questa non è violazione delle regole, mi dica lei che cos'è: è violazione non solo del Regolamento, ma anche di quelle regole fondamentali per cui un senatore dell'opposizione si possa sentire rispettato nelle proprie prerogative, cosa che da molto tempo non avviene più. Lei sa quante volte abbiamo posto la questione.

Il senatore Tofani ha visto, anche in questi giorni, come da parte nostra si sia assunta, pure con una forte discussione, la responsabilità di fare in modo che si esaminasse finalmente il provvedimento sulla tutela del risparmio e si discutesse in quest'Aula anche la questione della Banca d'Italia. Ebbene, dopo tutto questo ci accusate di voler bloccare i lavori?

Noi vi chiediamo soltanto di fare il vostro dovere, di stare in Aula come vi hanno chiesto i cittadini che vi hanno eletti. Dovete stare in Aula, non potete pretendere che siano gli altri a garantirvi il numero legale. È solo questo, non c'è altro. Dopo quello che è accaduto noi ritorniamo a fare semplicemente il nostro dovere nel chiedere che siano rispettate le regole. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U, DS-U e del senatore Betta).

PRESIDENTE. Naturalmente ribadisco anche a lei, senatrice De Petris, che tutte le votazioni sono state regolari, in tutta la legislatura.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G019.1

EUFEMI, relatore. Il mio parere è assolutamente contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G019.1.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, molto rapidamente perché credo di avere purtroppo pochissimo tempo per questa dichiarazione di voto.

In ogni caso, il Testo Unico della legge bancaria al Titolo I, articolo 2, comma 1, recita testualmente: «Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» - che è un organo del Governo - «ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio». Seconda premessa: la Banca d'Italia stessa definisce il Governatore alto consulente del Governo in materia economica e finanziaria. Terza premessa: lo Statuto della Banca d'Italia all'articolo 19 afferma un preciso ruolo del Governo nella procedura di nomina e di revoca del Governatore.

Si tratta di tre premesse, signor Presidente, per concludere che, in materia di credito e di Banca d'Italia, il Governo ha da svolgere una funzione di vigilanza assai rilevante e ha da compiere rilevanti atti di amministrazione.

Quindi, a proposito di questa funzione del Governo e di questi rilevanti atti amministrativi che il Governo deve compiere, è pacifico, signor Presidente, che il Parlamento possa esercitare la sua tradizionale azione di iniziativa di indirizzo verso il Governo.

Questo lo preciso perché il relatore, durante alcune fasi precedenti, e il senatore Grillo hanno sostenuto, in buona sostanza, che su questo tema, in realtà, il Parlamento non potesse pronunciarsi, con l'argomento - a mio avviso indiscutibile se considerato in sé - che ovviamente il Parlamento non può sfiduciare il Governatore. Certo, lo confermo: il Parlamento non può, guai lo se pretendesse, sfiduciare il Governatore della Banca d'Italia, poiché l'autonomia e l'indipendenza della Banca sono un bene supremo che va assolutamente tutelato, e non soltanto perché a questo ci lega il Trattato che ha dato poi luogo alla moneta unica e alla Banca centrale europea. È chiaro però che il Parlamento, stanti le competenze che il Governo ha, sia nell'esercizio della funzione di alta vigilanza sul credito, sia - secondo lo Statuto della Banca d'Italia - sulle procedure di nomina e di revoca, può esercitare la sua azione di indirizzo nei confronti del Governo per dire allo stesso Governo che, nello svolgere questa funzione, deve regolarsi secondo l'indirizzo che le Camere gli danno.

Pertanto, da questo punto di vista l'ordine del giorno è perfettamente legittimo e vorrei che tutti considerassero che è perfettamente corrispondente non alle innovazioni legislative di cui stiamo discutendo, ma è perfettamente coerente con la legislazione vigente, cioè con i poteri e le funzioni che il Governo esercita non in nome di questa innovazione legislativa, bensì in nome della legislazione assolutamente vigente.

Il Ministro dell'economia, signor Presidente, competente per materia nella fase di nomina e di revoca, ed il Presidente del Consiglio hanno formulato non in dichiarazioni giornalistiche, non fuori dalla sede parlamentare, ma in Aula, un giudizio inequivocabile. Prima il Ministro dell'economia ha affermato: «Vi è un danno per il sistema del credito italiano»; poi il Presidente del Consiglio ha espresso un giudizio altrettanto inequivocabile nei confronti del consulente primo del Governo in materia di economia, dicendo, in buona sostanza, che egli non gode della sua fiducia tanto che lo ha invitato, sia pure senza successo, ad un atto liberatorio, cioè un atto di dimissioni.

Permane, però, un'ambiguità. (*Richiami del Presidente*). Ho terminato, signor Presidente, ma lei mi consentirà qualche momento in più perché la questione è particolarmente rilevante, è l'oggetto di un confronto anche fuori dall'Assemblea, che dura da mesi e mesi: cosa diciamo nell'ordine del giorno? Facendo riferimento alle competenze del Governo a legislazione vigente, chiediamo all'Esecutivo di uscire dall'ambiguità perché, assieme a quei pronunciamenti che si sono determinati qui nell'Aula del Senato da parte del Ministro dell'economia e del Capo del Governo, abbiamo avuto manifestazioni di orientamenti ambigui: in buona sostanza, ci deve pensare la BCE, tutto quel che vi era da dire è stato detto e non si può fare nulla.

In realtà, non è così: sulla base della legislazione vigente non ci deve pensare la BCE a fare la parte che compete al Governo italiano. Essa deve fare la sua parte e credo che la stia già facendo e la farà. Mentre il Governo italiano può fare cose che, per la verità, sarebbero in perfetta coerenza con le dichiarazioni formali che il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'economia *pro tempore* hanno reso in Aula.

Con questo ordine del giorno, che non è norma di legge, chiediamo al Governo di uscire dall'ambiguità e di pronunciare un giudizio definitivo nelle sedi formali e che, nel pieno rispetto - sia ben chiaro - dell'autonomia del Consiglio superiore della Banca d'Italia, se il suo orientamento è quello che fa pronunciare al Governo un giudizio di danno e di sfiducia, allora non deve revocare, perché non può farlo, ma si deve rivolgere al Consiglio superiore della Banca d'Italia perché convochi una riunione con il tema della revoca all'ordine del giorno.

Sotto il profilo della tutela della legislazione vigente siamo, a mio giudizio, perfettamente coerenti e ci proponiamo soprattutto l'obiettivo, semplice e chiaro, che verrà conseguito, signora Sottosegretario, tra breve, quando lei finalmente, dopo tutti questi mesi, dovrà esprimere su questo ordine del giorno una delle tre opzioni, anzi lo ha già detto: contraria, favorevole o di rimessione all'Assemblea.

Lei già detto di essere contraria, signora Sottosegretario. Quindi, da oggi purtroppo si è fatta chiarezza anche su questo punto fondamentale: sì, è vero, come ha detto il Ministro dell'economia, che vi è un danno; sì, è vero, come ha detto il Presidente del Consiglio che, vi è una caduta di credibilità.

Purtroppo, però sulla base del suo pronunciamento su questo ordine del giorno bisogna aggiungere una terza considerazione: sì, è vero, voi siete corresponsabili di questo danno e di questa caduta di credibilità. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Aut, Misto-Com, Misto-SDI-US e Misto-RC).*

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, intendo chiarire sin da subito un aspetto; altrimenti finisce che ciò che viene scritto sul «Corriere della Sera» si assume come fatto vero.

Sulla base di dati oggettivi non risulta che il nostro Paese, signor Presidente, per stia perdendo credibilità. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).* Vi è un parametro che tutti i Paesi d'Europa utilizzano per misurare la credibilità del sistema finanziario mondiale: lo *spread* dei tassi di interesse pluriennale dei BTP tedeschi con quelli italiani. Si sappia allora che, anche per merito del Governo Berlusconi, questo *spread* è il più basso degli ultimi venticinque anni; che non vi sono divaricazioni. Si sappia che l'ultima emissione dei BOT decennali è stata un successo straordinario perché le domande sono state superiori alle offerte.

Allora, la cosiddetta credibilità, (come purtroppo ha dovuto ammettere un Ministro che ora non c'è più) è riconducibile solo ai 160 articoli del "Financial Times" perché, purtroppo per i colleghi dell'opposizione, il nostro Paese continua a essere credibile sui mercati internazionali. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, credo di poter dire che l'ordine del giorno in esame è inammissibile. Ho seguito con molta attenzione le motivazioni addotte in proposito dal senatore Morando e le rispetto; però, il collega Morando, con l'attenzione e l'intelligenza che gli sono proprie, deve consentire anche a me di esporre le ragioni per cui considero inammissibile questo ordine del giorno, che comunque va respinto *(Commenti della senatrice Pagano).*

MORANDO (DS-U). Questo lo deve dire il Presidente!

GRILLO (FI). Infatti, signor Presidente, non si può chiedere al Governo qualcosa che non può fare, perché - lo voglio sottolineare - il Governo non è competente a nominare il Governatore della Banca d'Italia.

MORANDO (DS-U). Questo non c'è scritto!

GRILLO (FI). Ribadisco che il Governo non è competente e non ha il potere di nominare il Governatore della Banca d'Italia, ma solo quello di approvare la nomina predisposta dal Consiglio superiore della Banca d'Italia.

MORANDO (DS-U). E fino a qui ci siamo.

GRILLO (FI). Tuttavia, colleghi - e qui mi appello ai giuristi presenti in quest'Aula e non a coloro che fanno delle semplificazioni demagogiche, e mi perdonerà il collega Morando se faccio questa affermazione - *(Commenti della senatrice Pagano)*, questo potere di ratifica di una nomina avvenuta in altra sede, nel pieno rispetto delle divisioni dei compiti e dei poteri, esaurisce la sua funzione immediatamente: è, cioè, un atto di efficacia immediata e quindi non può essere recuperato con un voto diverso, caro collega Morando. L'atto di approvazione non è pertanto revocabile perché esaurisce in sé la sua funzione nel momento stesso in cui si compie la ratifica.

D'altro canto, signor Presidente, i colleghi continuano ad ignorare che la Banca centrale italiana ormai fa parte del sistema delle Banche centrali europee. Tale sistema si è dato uno statuto, collega Morandi...

MORANDO (DS-U). Mi chiamo Morando! (*Commenti della senatrice Pagano*).

GUZZANTI (FI). Stai zitta!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia, se continua ad interrompere, non mi consente di chiudere la seduta.

GRILLO (FI). Lo statuto della BCE, quindi della Banca d'Italia, e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è una norma di rango costituzionale perché è parte integrante del Trattato di Maastricht; non è neanche una legge ordinaria, ma ripeto, costituzionale! Ebbene, in tale ambito, i casi previsti per la revoca del Governatore sono precisamente individuati e sono soltanto due: quello del Governatore che non soddisfa le condizioni richieste, oppure quello del Governatore che si rende colpevole di gravi mancanze. È altresì prevista la procedura da attivare in tali casi, ma non è quella prospettata dal vostro ordine del giorno!

La realtà, signor Presidente, è che qui si vuole, in modo surrettizio, immaginare una strada che è impercorribile, che non è prevista nell'esperienza del nostro Paese, né in quella di nessun Paese europeo, con il richiamo ad un Governo che a parer mio si è dimostrato, anche e soprattutto nella persona del presidente Berlusconi, di grande equilibrio, tant'è che il Consiglio dei ministri del 2 settembre, a quanto mi consta, ha discusso a lungo questo problema per poi varare una soluzione che considero equilibrata.

Per questi motivi, signor Presidente, sono dell'opinione che simili impostazioni risentano di una cultura tardoparlamentaristica per cui il Parlamento può fare tutto. Questo - me lo consentirà il collega Morando - è un residuo del '68; oggi siamo in un Paese in cui il Parlamento è molto importante, ma esiste comunque una divisione dei poteri. (*Proteste dai banchi dell'opposizione. Commenti dei senatori Castellani e Cavallaro*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, dobbiamo votare. Senatore Grillo, la prego di concludere.

GRILLO (FI). La divisione dei poteri è molto importante e nella divisione dei poteri ciò che accade nell'ambito della BCE o del SEBC è purtroppo cosa di cui tenere conto.

TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, le ricordo che mancano pochi minuti al termine della seduta, quindi dovrebbe svolgere il suo intervento in tempi brevi.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, implegherò solo qualche minuto.

Non c'è ombra di dubbio che su questa vicenda si sia sovrapposta una speculazione politica che non aiuta a dirimere la questione e a me premerebbe soprattutto riuscire a portare un contributo perché si chiarisca dove sta la speculazione politica e dove stanno, invece, le questioni tecnico-giuridiche.

Non vorrei che sulla questione Banca d'Italia qualcuno volesse costruire la propria verginità o la propria credibilità nel Paese e che la costruzione di questa verginità e credibilità andasse a detrimento, in spregio o, per così dire, a mortificazione di una delle istituzioni più prestigiose, di cui il Paese dev'essere onorato.

Sulla vicenda in corso, vale a dire sul tentativo di acquisizione di una banca di media entità, che - lo ricordo ai colleghi - è una questione di modesta rilevanza nell'ambito delle questioni generali di un Paese, si è creata una speculazione politico-mediatica, quasi fossimo in presenza della Terza guerra mondiale. Non siamo in presenza della Terza guerra mondiale: siamo in presenza di una contesa, punto e basta.

Per far valere le proprie ragioni, si è allora cominciato dicendo che l'operato della Banca d'Italia non era stato corretto, quindi si è fatto leva sulla correttezza. A distanza di tempo,

negli organi deputati a chiarire la correttezza dell'operato della Banca d'Italia si è capito che l'operato di quest'ultima e del suo Governatore erano stati ineccepibili, quindi questo rilievo è stato cassato.

Si è passati allora ad un secondo addebito, dicendo che il Governatore non era stato arbitro imparziale ma era stato un giocatore. È nata allora un'altra polemica durata settimane e settimane per chiarire che la legge Amato e la legge Ciampi avevano assegnato al Governatore, attraverso lo strumento della *moral suasion*, un potere di indirizzo che era stato alla base...

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, per cortesia, concluda.

TAROLLI (*UDC*). Ho quasi finito, signor Presidente.

C'è stata poi l'accusa sull'autorevolezza dell'Istituto. Ricordo che l'autorevolezza di un'istituzione si misura non in base al gradimento del momento politico o delle considerazioni giornalistiche, ma sulla bontà dei provvedimenti che questa istituzione adotta. E non v'è ombra di dubbio che la quasi totalità dei provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia siano stati validati, confermati in tutte le sedi tecnico-giuridiche, amministrative o anche penali quando in quelle sedi si è ricorso.

Allora, se non c'è il motivo del contendere, direi ai colleghi dell'opposizione: le considerazioni politiche sono tutte legittime, ma l'autorevolezza, la correttezza e l'imparzialità della Banca d'Italia sono fuori discussione.

Pertanto, anche quest'ordine del giorno si colloca in un versante tale da non poter essere accolto.

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, questa volta intervengo davvero brevemente.

Avevo posto una questione rispetto alla quale non ho sentito risposta ai colleghi della maggioranza, in particolare dai Presidenti di Gruppo che sono intervenuti.

La questione è molto semplice: poiché siamo arrivati alle 14, l'orario previsto per la chiusura della seduta antimeridiana, ho avanzato la proposta, a lei e anche al Governo e ai colleghi della maggioranza, di proseguire la discussione del disegno di legge sul risparmio continuando i nostri lavori, se del caso anche facendo slittare l'inizio della sessione di bilancio; questo ai fini di consentire al Governo e alla maggioranza di approvare il disegno di legge sul risparmio (purché, ovviamente, siano presenti in Aula: la maggioranza infatti - lo ricordo - ha ben cinquanta senatori più dell'opposizione, quindi è in grado ampiamente di garantire non solo il numero legale, ma l'approvazione del suo provvedimento, com'è suo intento). Chiedevo, quindi, di far slittare l'inizio della sessione di bilancio e riprendere alle ore 16, quando la seduta pomeridiana avrà inizio, con i punti all'ordine del giorno.

Insisto su questo punto, che vale per la maggioranza a prescindere da quello che sarà il nostro atteggiamento. Noi saremo qui in Aula, naturalmente, a chiedere la verifica del numero legale, ma è evidente che la maggioranza e il Governo hanno la responsabilità di decidere la prosecuzione dei lavori: è una responsabilità che spetta a loro. Vorrei quindi avere una risposta su questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, intende dare una risposta?

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, è evidente che la proposta del collega Angius è graziosamente provocatoria...

ANGIUS (*DS-U*). E perché? Roba da matti!

SCHIFANI (*FI*). ...perché se i colleghi dell'opposizione garantissero con la loro presenza anche la presenza politica e istituzionale, allora la maggioranza sarebbe pienamente d'accordo, con senso di responsabilità. Siccome, però, dietro questa proposta si nasconde in maniera non poco velata soltanto un atteggiamento squisitamente demagogico e provocatorio, prendiamo atto del fatto che l'opposizione ricorre a tutti i metodi e a tutti gli strumenti per cercare di

nascondere il proprio mutamento di scelta politica: quella di non volere che una legge chiesta dal Paese, che tutela i risparmiatori, possa essere approvata! (*Applausi dal Gruppo FI. Commenti dai banchi dell'opposizione*).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di chiudere la seduta devo dare una risposta sulla questione dell'ammissibilità dell'ordine del giorno presentato dal senatore Angius. Naturalmente non spetta al senatore Grillo, né ad alcun altro, la decisione su tale aspetto.

L'ordine del giorno non invita il Governo a chiedere la revoca del mandato del Governatore: cita la legge, indicando alla lettera quali sono le procedure (si parla di «decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia, sentito il Consiglio dei ministri») e impegna il Governo a verificare «se sussistano ancora le condizioni che resero possibile al Governo *pro tempore* di formulare il parere favorevole (...)».

Qui, senatore Morando, c'è una formulazione linguistica impropria, che andrebbe corretta, perché la dizione utilizzata nelle premesse dovrebbe essere adoperata anche nella parte dispositiva dell'ordine del giorno. Nell'impegno si parla di «parere favorevole», ma questo la legge non lo prevede. Quindi, io intendo che la stessa formula usata nelle premesse sia presente anche nell'impegno.

In questi termini, l'ordine del giorno è ammissibile e si procederà alla sua votazione a partire dalle ore 16 di oggi, perché a questo punto la seduta è conclusa.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328)

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche sed. 878

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Conferimento e revoca dell'incarico)*. – 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, nè la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile»;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonchè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di assistenza legale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei

bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società nè delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute nè dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

g) all'articolo 164, comma 2, è premesso il seguente periodo: «La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione ovvero sino a un importo pari al 20 per cento del capitale sociale della società di revisione qualora tale parametro risulti superiore al precedente.»;

h) all'articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonchè procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

i) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quotate). – 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

EMENDAMENTO 18.209 E SEGUENTI

18.209

BUCCIERO, BONGIORNO, DE CORATO, COZZOLINO, SPECCHIA, BOBBIO LUIGI, CURTO, NOCCO, GENTILE, IZZO

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

18.210

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 18.209

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

18.800

Il Relatore Eufemi

Precluso

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «dieci volte» con le altre: «quindici volte»; sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «50 per cento».

18.211

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 165-bis», comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «in aggiunta a quelli già individuati dai decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.200

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. È istituita, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con i poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

a) valuta e monitora gli andamenti delle politiche creditizie e del risparmio sul territorio nazionale;

b) ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia e alla raccolta del risparmio;

c) ha il potere di richiedere qualsivoglia documento ai soggetti variamente interessati, ritenuto utile alla conoscenza dei fatti e alle indagini in corso o da intraprendere;

d) ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

e) ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto».

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE ARTICOLI ALL'ARTICOLO 19, RELATIVI SUBEMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO

019.2

DINI, D'AMICO

Respinto

All'articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Banca d'Italia)

1. Il direttorio della Banca d'Italia è composto dal governatore, che lo presiede, e da quattro membri. In caso di assenza o impedimento del governatore, le sue funzioni sono esercitate dal membro del direttorio con maggiore anzianità nella carica, cui è conferito l'incarico di vicegovernatore.

2. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura e indipendenza, che abbiano maturato una esperienza professionale o accademica ai massimi livelli nel settore monetario, bancario o finanziario ovvero che siano stati dirigenti della Banca d'Italia per un periodo non inferiore a cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e parere favorevole delle Commissioni parlamentari di cui al comma 14, espresso con il voto dei due terzi dei componenti.

3. I membri del direttorio durano in carica otto anni e non sono rieleggibili. Qualora un membro del direttorio sia nominato governatore, la durata del suo mandato non può essere superiore a un periodo che, sommato alla presenza già maturata nel direttorio, sia superiore a dieci anni ovvero al maggior periodo necessario per consentire la permanenza minima di cinque anni nella carica.

4. I membri del direttorio sono revocati con decreto del Presidente della Repubblica qualora le Commissioni parlamentari di cui al comma 14, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, abbiano accertato che sono venute meno le condizioni necessarie per l'esercizio delle funzioni ovvero che vi è stato un comportamento che costituisce una grave violazione dei doveri inerenti l'ufficio.

5. I membri del direttorio fanno parte del consiglio superiore della Banca d'Italia.

6. Ciascun membro del direttorio ha un voto. In caso di parità, prevale il voto del governatore o, in caso di sostituzione, del vice governatore.

7. Ai fini della validità delle delibere del direttorio è necessario che:

a) trattandosi di atti a carattere generale, vi siano almeno tre voti favorevoli;

b) trattandosi di atti diversi da quelli a carattere generale, vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché siano intervenuti almeno tre membri, incluso il governatore o, in caso di sostituzione, il vice governatore;

c) trattandosi di regolamenti attinenti al funzionamento del direttorio, vi siano almeno quattro voti favorevoli.

8. Il direttorio:

a) convoca e fissa l'ordine del giorno dell'assemblea dei partecipanti;

b) delibera sull'organizzazione dell'Istituto, in conformità al principio della distinzione tra le funzioni deliberative, di indirizzo e controllo, attribuite al direttorio o al governatore, e le funzioni di gestione e istruttorie, attribuite ai dirigenti. Le funzioni previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificata dalla presente legge, sono attribuite a una struttura dedicata autonoma, che risponde direttamente al direttorio;

c) delibera con riguardo alla pianta organica, al trattamento giuridico ed economico, alla nomina, alla revoca, alle assegnazioni, alla carriera del personale;

d) adotta le decisioni sulla struttura periferica dell'Istituto;

e) esercita i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalla normativa in materia di vigilanza sui soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario, ivi incluse le competenze attribuite al governatore dagli articoli 3 e 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i poteri concernenti la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti e la tutela della concorrenza, nelle forme di cui all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dai commi da 17 a 20 del presente articolo.

9. Restano ferme le disposizioni di legge e dello statuto della Banca d'Italia che attribuiscono all'assemblea dei partecipanti, al consiglio superiore, al comitato del consiglio superiore, al governatore altre specifiche funzioni, anche in relazione alla partecipazione della Banca d'Italia al Sistema europeo delle banche centrali, quale banca centrale nazionale della Repubblica.

10. Ove non incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, le funzioni attribuite dallo statuto della Banca d'Italia al direttore generale sono svolte dal vice governatore e quelle attribuite ai vice direttori generali sono riferite agli altri membri del direttorio.

11. Il governatore sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle delibere del direttorio. In tale ambito, può delegare le proprie funzioni a un membro del direttorio in maniera permanente con riguardo all'amministrazione ordinaria dell'Istituto. Le delibere di competenza del direttorio possono essere eccezionalmente assunte dal governatore nei casi di urgenza indicati nello statuto della Banca d'Italia e i relativi provvedimenti sono portati a conoscenza del direttorio quanto prima.

12. Il direttorio adotta un regolamento nel quale sono definite le proprie modalità di funzionamento.

13. I membri del direttorio esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che sia o possa apparire in conflitto di interessi. Il regolamento di cui al comma 12 include un codice di condotta per i membri del direttorio.

14. Le Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si riuniscono, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, al fine di:

a) esprimere il parere sulla nomina dei membri del direttorio della Banca d'Italia e deliberare sulla ricorrenza dei presupposti per la loro revoca, secondo quanto previsto dai commi da 1 a 13. In tale ambito, è possibile l'audizione delle persone interessate;

b) ascoltare il governatore o altra persona del direttorio, su iniziativa di questi ovvero su richiesta di una delle due Commissioni, con riferimento agli atti a portata generale adottati, agli indirizzi seguiti nello svolgimento dell'attività, all'adeguatezza della struttura organizzativa, ferme restando le vigenti disposizioni che disciplinano il segreto d'ufficio.

15. La Banca d'Italia può segnalare alle Commissioni parlamentari di cui al comma 14 le modifiche legislative ritenute necessarie o utili nelle materie di competenza.

16. Entro il 31 maggio di ciascun anno la Banca d'Italia presenta alle Commissioni di cui al comma 14 e al Ministro dell'economia e delle finanze il bilancio e una relazione sull'attività svolta, sugli indirizzi seguiti, sulle principali questioni affrontate nell'esercizio della vigilanza creditizia e finanziaria, sulla struttura organizzativa.

17. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti dell'Autorità che interessano banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assunti dopo aver acquisito il parere della Banca d'Italia, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta; qualora l'Autorità intenda discostarsi dal parere, ne motiva le ragioni nel provvedimento".

18. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«3. L'Autorità e la Banca d'Italia individuano, attraverso un accordo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i casi in cui, a fini di speditezza, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa nonché di riduzione degli oneri per gli operatori del mercato, l'istruttoria dei procedimenti che interessano i soggetti di cui al comma 2 è svolta, in tutto o in parte, dalla Banca d'Italia".

19. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

"5. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'Autorità può autorizzare un'intesa o un'operazione di concentrazione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 6, quando ne faccia richiesta la Banca d'Italia sulla base di motivazioni che attengono alla stabilità finanziaria ovvero all'ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento".

20. I commi 6 e 8 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.

21. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.

22. Le competenze attribuite al CICR dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono esercitate dalla Banca d'Italia.

23. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle previsioni della presente legge, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

24. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un decreto legislativo di coordinamento nel quale sono compendiate le disposizioni di legge sull'organizzazione e sulla struttura della Banca d'Italia.

25. A seguito dell'adeguamento dello statuto di cui al comma 23 e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governatore e gli altri membri del direttorio decadono se, alla medesima data, hanno ricoperto la carica per un periodo pari o superiore a otto anni. Conseguentemente, si procede alla nomina dei nuovi membri ai sensi del comma 26.

26. In sede di prima attuazione della presente disciplina, vengono nominati, con le modalità di cui al comma 2:

a) a seguito della decadenza del governatore, un nuovo governatore con un mandato della durata di otto anni;

b) a seguito della decadenza del direttore generale, un membro del direttorio, l'incarico di vice governatore, con un mandato della durata di quattro anni;

c) a seguito della decadenza di un vice direttore generale, un membro del direttorio con un mandato di sei anni;

d) a seguito della decadenza dell'altro vice direttore generale, un membro del direttorio con un mandato di otto anni;

e) un membro del direttorio, con un mandato della durata di cinque anni».

019.3

GIARETTA, ZANDA, CASTELLANI

Respinto

All'articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Nuove norme in materia di competenze e organizzazione della Banca d'Italia)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Banca d'Italia). – 1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In tale qualità, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC dall'ordinamento comunitario e svolge gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge, nel rispetto dello statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCE).

2. La Banca d'Italia è titolare, in via esclusiva, dei poteri di vigilanza in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti operanti nei settori bancario e creditizio.

3. Le deliberazioni in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati e tutti gli altri provvedimenti con rilevanza esterna di competenza della Banca d'Italia sono adottati collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge, dal direttorio costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori generali. Il governatore sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Non è ammessa delega permanente di funzioni ai membri del direttorio. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio.

4. Il governatore della Banca d'Italia è scelto, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nei settori monetario, bancario e creditizio e di indiscussa moralità e indipendenza.

5. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il governatore dura in carica sette anni e non può essere rinnovato.

6. L'indennità spettante al governatore è fissata nella misura dell'indennità annua lorda riconosciuta al presidente della Corte Costituzionale.

7. A pena di decadenza dall'ufficio, per tutta la durata dell'incarico il governatore non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nei settori bancario e creditizio. Non può essere imprenditore commerciale, né amministratore, socio a responsabilità illimitata, sindaco o revisore di società commerciali. Non può essere dipendente di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della Banca d'Italia. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

8. Nei cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico il governatore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società sottoposte, anche indirettamente, a procedimenti innanzi alla Banca d'Italia, né esercitare nell'ambito di esse funzioni societarie.

9. La Banca d'Italia trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività di vigilanza svolta, recante i criteri di vigilanza prudenziale ai quali

si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente articolo».

019.5

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Nomina e durata del mandato del Governatore e degli altri componenti del Direttorio della Banca d'Italia e collegialità in materia di vigilanza)

1. Il Governatore e gli altri componenti del Direttorio della Banca d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle commissioni parlamentari, competenti espresso a maggioranza qualificata, secondo quanto stabilito dai Regolamenti parlamentari. I componenti del Direttorio sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario.

2. Il Governatore dura in carica sette anni e non può essere riconfermato. Gli altri componenti del Direttorio sono nominati per un numero di anni non inferiore a cinque stabilito nello Statuto della Banca d'Italia. Per almeno quattro anni dalla cessazione del mandato i componenti del Direttorio non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese soggette alla vigilanza della Banca d'Italia. Il limite di mandato di cui al presente comma si applica anche al Governatore in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla durata complessiva del mandato.

3. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il Direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo Statuto della Banca d'Italia. Lo Statuto determina anche le modalità per rendere pubbliche le sue decisioni.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo».

019.1/100

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In tale qualità, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC dall'ordinamento comunitario e svolge gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge, nel rispetto dello statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCE)».

019.1/101

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 019.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia è titolare, in via esclusiva, dei poteri di vigilanza in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti operanti nei settori bancario e creditizio».

S1

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO TOMMASO, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO,

LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

Inammissibile

All'emendamento 019.1, stralciare i commi 2, 9 e 10.

019.1/102

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO TOMMASO, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 019.1, sopprimere i commi 2, 9 e 10.

019.1/200

PASSIGLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

019.1/201

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo Stato detiene una quota di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Il voto favorevole di tale quota è necessario per: l'approvazione del bilancio di Banca d'Italia; l'eventuale distribuzione di utili; la delibera di conferimenti obbligatori al capitale della Banca; l'impiego delle risorse della Banca».

019.1/202

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo Statuto della Banca d'Italia stabilisce i criteri per la partecipazione al capitale della Banca d'Italia».

019.1/103

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «la restante parte», fino alla fine del comma.

019.1/104

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 3, sopprimere le parole: «e secondario».

019.1/105

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La Banca d'Italia trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività di vigilanza svolta, recante i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione della operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione».

019.1/203

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare fornisce su base continuativa alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla CONSOB le informazioni disponibili presso la centrale rischi. Fornisce alle altre Autorità di Vigilanza le informazioni da esse richieste».

019.1/106 (testo 2)

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, MORANDO, FALOMI, SODANO TOMMASO, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 0.19.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo."

4-ter. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

4-quater. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217".

4-quinquies. Sulla base dei maggiori costi derivanti dal complesso delle attività di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4 quater, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato determina il fabbisogno finanziario, non coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cui si fa fronte con l'assoggettamento a contribuzione dei soggetti sottoposti a vigilanza.

4-sexies. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 4-quinquies l'Autorità garante della concorrenza e del mercato determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

4-septies. Le modalità di versamento e di riscossione coattiva sono regolate sulla base delle norme previste dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni».

019.1/301

CANTONI

Id. em. 019.1/106 (testo 2)

All'emendamento 0.19.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di

cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

4-ter. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

4-quater. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217".

4-quinquies. Sulla base dei maggiori costi derivanti dal complesso delle attività di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato determina il fabbisogno finanziario, non coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cui si fa fronte con l'assoggettamento a contribuzione dei soggetti sottoposti a vigilanza.

4-sexies. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 4-*quinquies* l'Autorità garante della concorrenza e del mercato determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

4-septies. Le modalità di versamento e di riscossione coattiva sono regolate sulla base delle norme previste dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni».

019.1/300

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, MORANDO, FALOMI, SODANO TOMMASO, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 0.19.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la

Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiara che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo."

4-ter. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

4-quater. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217".

4-quinquies. Sono trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i dipendenti e le dotazioni della Banca d'Italia impegnati nell'attività di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario.

4-sexies. Il trasferimento del personale avviene previo accordo tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante, nella misura determinata dagli stessi enti.

4-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 4-quinquies e 4-sexies si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante, nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

4-octies. Il personale della Banca d'Italia trasferito conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'ente di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione.

4-nonies. Le disposizioni dei commi da 4-quinquies a 4-octies si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al Sistema europeo di banche centrali».

019.1/302

CANTONI

Id. em. 019.1/300

All'emendamento 0.19.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono

prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

4-ter. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

4-quater. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle

operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217".

4-quinquies. Sono trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i dipendenti e le dotazioni della Banca d'Italia impegnati nell'attività di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario.

4-sexies. Il trasferimento del personale avviene previo accordo tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante, nella misura determinata dagli stessi enti.

4-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 4-quinquies e 4-sexies si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante, nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

4-octies. Il personale della Banca d'Italia trasferito conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'ente di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione.

4-nonies. Le disposizioni dei commi da 4-quinquies a 4-octies si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al Sistema europeo di banche centrali».

019.1/107

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Improcedibile

All'emendamento 019.1, sostituire i commi 6, 7, 8, 9 e 10 con i seguenti:

«5-bis. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal Direttore Generale e da due Vicedirettori.

5-ter. Il Direttorio decide a maggioranza semplice, ferma restando la duplice valenza del voto espresso dal Governatore in caso di parità di voto. Lo Statuto della Banca d'Italia determina le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio.

5-quater. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere confermato.

5-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 5-quater».

019.1/108

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Improcedibile

All'emendamento 019.1, sostituire i commi 6, 7, 8, 9 e 10 con i seguenti:

«5-bis. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5-ter. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere confermato.

5-quater. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio.

5-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 5-ter».

019.1/109

DINI, D'AMICO

Improcedibile

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il direttorio della Banca d'Italia esercita i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalla normativa in materia di vigilanza sui soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario, ivi incluse le competenze attribuite al governatore dagli articoli 3 e 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i poteri concernenti la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti e la tutela della concorrenza, di cui all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6-bis. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I provvedimenti dell'Autorità che interessano banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assunti dopo aver acquisito il parere della Banca d'Italia, che si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; qualora l'Autorità intenda discostarsi dal parere, ne motiva le ragioni nel provvedimento.

3. L'Autorità e la Banca d'Italia individuano, attraverso un accordo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i casi in cui, a fini di speditezza, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa nonché di riduzione degli oneri per gli operatori del mercato, l'istruttoria dei procedimenti che interessano i soggetti di cui al comma 2 è svolta, in tutto o in parte, dalla Banca d'Italia";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'Autorità può autorizzare un'intesa o un'operazione di concentrazione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 6, quando ne faccia richiesta la Banca d'Italia sulla base di motivazioni che attengono alla stabilità finanziaria ovvero all'ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento»;

c) i commi 6 e 8 sono abrogati.

6-ter. Ai fini della validità delle delibere del direttorio è necessario che:

a) trattandosi di atti a carattere generale, vi siano almeno tre voti favorevoli;

b) trattandosi di atti diversi da quelli a carattere generale, vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché siano intervenuti almeno tre membri, incluso il governatore o, in caso di sostituzione, il vice governatore;

c) trattandosi di regolamenti attinenti al funzionamento del direttorio, vi siano almeno quattro voti favorevoli».

019.1/110

[ANGIUS](#), [BORDON](#), [BOCO](#), [FILIPPELLI](#), [MARINI](#), [FALOMI](#), [SODANO TOMMASO](#), [FORMISANO](#), [TURCI](#), [CHIUSOLI](#), [CAMBURSANO](#), [COVIELLO](#), [DE PETRIS](#), [MUZIO](#), [LABELLARTE](#), [RIGHETTI](#), [CASILLO](#), [BRUNALE](#), [PASQUINI](#), [LATORRE](#), [DEBENEDETTI](#), [BARATELLA](#), [GARRAFFA](#), [MACONI](#), [CASTELLANI](#), [D'AMICO](#), [BASTIANONI](#), [FABRIS](#), [MALABARBA](#)

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio».

019.1/111

[GIARETTA](#), [MANZIONE](#), [COVIELLO](#), [CAMBURSANO](#), [CASTELLANI](#), [ZANDA](#), [CAVALLARO](#)

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le deliberazioni in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati e tutti gli altri provvedimenti con rilevanza esterna di competenza della Banca d'Italia sono adottati collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge, dal direttorio costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori generali. Il governatore sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Non è ammessa delega permanente di funzioni ai membri del direttorio. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio».

019.1/112

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio».

019.1/113

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori. Il direttorio decide a maggioranza semplice, ferma restando la duplice valenza del voto espresso dal Governatore in caso di parità di voto. Lo statuto della Banca d'Italia determina le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio».

019.1/114

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 6, sostituire al parola: «preventivo» con le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

019.1/115

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 6, dopo le parole: «parere preventivo» inserire la seguente: «vincolante».

019.1/116

DINI, D'AMICO

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura e indipendenza, che abbiano maturato una esperienza professionale o accademica ai massimi livelli nel settore monetario, bancario e finanziario ovvero che siano stati dirigenti della Banca d'Italia per un periodo non inferiore a cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso con il voto dei due terzi dei componenti.

8. I membri del direttorio durano in carica otto anni e non sono rieleggibili. Qualora un membro del direttorio sia nominato governatore, la durata del suo mandato non può essere superiore a un periodo che, sommato alla presenza già maturata nel direttorio, sia superiore a dieci anni ovvero al maggior periodo necessario per consentire la permanenza minima di cinque anni nella carica.

8-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle previsioni della presente legge, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

8-ter. A seguito dell'adeguamento dello statuto di cui al comma 8-bis e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governatore e gli altri membri del direttorio decadono se, alla medesima data, hanno ricoperto la carica per un periodo pari o superiore a otto anni. Conseguentemente, si procede alla nomina dei nuovi membri ai sensi del comma 8-quater.

8-quater. In sede di prima attuazione della presente disciplina, vengono nominati, con le modalità di cui al comma 7:

a) a seguito della decadenza del governatore, un nuovo governatore con un mandato della durata di otto anni;

b) a seguito alla decadenza del direttore generale, un membro del direttorio, che assume l'incarico di vice governatore, con un mandato della durata di quattro anni;

c) a seguito della decadenza di un vice direttore generale, un membro del direttorio con un mandato di sei anni;

d) a seguito della decadenza dell'altro vice direttore generale, un membro del direttorio con un mandato di otto anni;

e) un membro del direttorio, con un mandato della durata di cinque anni».

019.1/117

[GIARETTA](#), [MANZIONE](#), [COVIELLO](#), [CAMBURSANO](#), [CASTELLANI](#), [ZANDA](#), [CAVALLARO](#)

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Il governatore della Banca d'Italia è scelto, secondo le modalità di cui al comma 7-bis, tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nei settori monetario, bancario e creditizio e di indiscussa moralità e indipendenza.

7-bis. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il governatore dura in carica sette anni e non può essere rinnovato.

7-ter. L'indennità spettante al governatore è fissata nella misura dell'indennità annua lorda riconosciuta al presidente della Corte Costituzionale.

7-quater. A pena di decadenza dall'ufficio, per tutta la durata dell'incarico il governatore non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nei settori bancario e creditizio. Non può essere imprenditore commerciale, né amministratore, socio a responsabilità illimitata, sindaco o revisore di società commerciali. Non può essere dipendente di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della Banca d'Italia. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7-quinquies. Nei cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico il governatore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società sottoposte, anche indirettamente, a procedimenti innanzi alla Banca d'Italia, né esercitare nell'ambito di esse funzioni societarie».

019.1/118

[ANGIUS](#), [BORDON](#), [BOCO](#), [FILIPPELLI](#), [MARINI](#), [MARINO](#), [FALOMI](#), [SODANO TOMMASO](#), [FORMISANO](#), [TURCI](#), [CHIUSOLI](#), [CAMBURSANO](#), [COVIELLO](#), [DE PETRIS](#), [MUZIO](#), [LABELLARTE](#), [RIGHETTI](#), [CASILLO](#), [BRUNALE](#), [PASQUINI](#), [LATORRE](#), [DEBENEDETTI](#), [BARATELLA](#), [GARRAFFA](#), [MACONI](#), [CASTELLANI](#), [D'AMICO](#), [BASTIANONI](#), [FABRIS](#), [MALABARBA](#)

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il governatore dura in carica per sette anni e non può essere confermato».

019.1/119

[FILIPPELLI](#), [FABRIS](#), [RIGHETTI](#)

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Il mandato del Governatore scade al compimento del settantesimo anno di età, senza possibilità di rinnovo».

019.1/120

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La durata dell'incarico del Governatore è di sette anni. L'incarico non è rinnovabile e scade automaticamente al compimento del settantesimo anno di età».

019.1/121

PASSIGLI

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza possibilità di rinnovo» e aggiungere le seguenti: «l'incarico può essere rinnovato una sola volta per non più di cinque anni. Il mandato termina comunque al settantesimo anno di età salvo che sia in corso il primo settennato in carica».

019.1/122

PASSIGLI

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza possibilità di rinnovo» e aggiungere le seguenti: «l'incarico può essere rinnovato una sola volta per non più di cinque anni. Il mandato termina comunque al settantesimo anno».

019.1/123

PASSIGLI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «senza possibilità di rinnovo» con le seguenti: «l'incarico può essere rinnovato una sola volta per non più di cinque anni».

019.1/124

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 7, sostituire le parole: «senza possibilità di rinnovo» con le seguenti: «l'incarico può essere rinnovato una sola volta».

019.1/125

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite di mandato di cui al presente comma si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, anche al Governatore in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

019.1/126

DINI, D'AMICO

Respinto

All'emendamento 019.1, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono revocati con decreto del Presidente della Repubblica qualora le Commissioni parlamentari competenti, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, abbiano accertato che sono venute meno le condizioni necessarie per l'esercizio delle funzioni ovvero che vi è stato un comportamento che costituisce una grave violazione dei doveri inerenti l'ufficio».

019.1/127

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO TOMMASO, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI,

BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 7».

019.1/128

DEBENEDETTI

Respinto

All'emendamento 019.1, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo e a rendere immediatamente operabili e chiaramente percepibili dagli operatori i cambiamenti apportati».

019.1/204

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Con l'entrata in vigore del nuovo statuto, ha termine il mandato del Governatore e dei membri del Direttorio in carica. Essi possono essere riconfermati nel rispetto del nuovo statuto».

019.1/129

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 8, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, con riferimento alla durata del mandato computata a decorrere dal suo insediamento, la disciplina di cui all'articolo 112, comma 2, lettera b), del Trattato che istituisce la Comunità europea, relativa alla durata del mandato del presente e degli altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea».

019.1/130

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 019.1, al comma 9, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17» *inserire le seguenti:* «, comma 1, lettera a),».

019.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

All'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

(Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.

2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.

4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento

dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio. Ai pareri del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. La disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.

7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo.

8. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2 sono automaticamente sospesi e vengono esercitati dallo Stato.

10. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, fermi rimanendo gli obiettivi di riduzione del debito pubblico».

019.4

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO TOMMASO, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

Precluso

All'articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Nomina e durata della carica del Governatore della Banca d'Italia e collegialità in materia di vigilanza)

1. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere confermato.

3. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 2».

019.7

PASSIGLI

Precluso

Al titolo IV, capo I, prima dell'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 019.

(Durata della carica e limite di età del Governatore della Banca d'Italia)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del Governatore è di sette anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Governatore va in pensione al compimento del settantesimo anno di età salvo il suo diritto a completare il primo mandato".

2. In sede di prima applicazione il mandato del Governatore in carica termina trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

019.6

THALER AUSSERHOFER, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Precluso

All'articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Nomina, durata e revoca della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato su proposta del Consiglio dei ministri, con il parere vincolante espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti, con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il Governatore della Banca d'Italia così nominato dura in carica sette anni e non può essere riconfermato.

3. In caso di impedimento o per gravi inadempienze il Governatore della Banca d'Italia può essere revocato seguendo la medesima procedura di nomina di cui al comma 1».

019.8 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

All'articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

1. Allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia) all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni"»;

b) (Quote di partecipazione al Capitale della Banca d'Italia) all'articolo 3, sopprimere le lettere *a), b), c), e)* ed inserire la seguente lettera:

"*a.bis*) fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153" e sostituire l'ultimo comma con il seguente:

"Le quote di partecipazione restano al valore nominale e sono trasformate in azioni privilegiate, senza diritto di voto";

c) (Nomina del governatore) all'articolo 17, dopo le parole: "del governatore" inserire le altre: "nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e Tesoro di Camera e Senato con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. Alle stesse Commissioni riunite dovrà riferire semestralmente sull'operato dell'attività di vigilanza".

2. Le quote di partecipazione già detenute dagli istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, dalle casse di risparmio dalle società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, dagli istituti di assicurazione si intendono trasferite alle fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

019.9

[MARINI](#), [CREMA](#), [MANIERI](#), [LABELLARTE](#), [BISCARDINI](#), [CASILLO](#)

Precluso

All'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

1. All'articolo 19, comma 1, dello Statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Governatore rimane in carica sei anni e non è rieleggibile, superato il 72° anno di età viene posto comunque in quiescenza"».

019.10

[DE PETRIS](#), [RIPAMONTI](#), [BOCO](#), [CARELLA](#), [CORTIANA](#), [DE ZULUETA](#), [DONATI](#), [TURRONI](#), [ZANCAN](#)

Precluso

Prima dell'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 019.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

019.11

[SODANO TOMMASO](#), [MALABARBA](#), [MARTONE](#), [TOGNI](#)

Precluso

All'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

019.12

[DEBENEDETTI](#)

Precluso

All'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

019.13

[SODANO TOMMASO](#), [MALABARBA](#), [MARTONE](#), [TOGNI](#)

Precluso

All'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

(Natura e composizione del capitale della Banca d'Italia)

1. In considerazione della natura di ente di diritto pubblico della Banca d'Italia, le quote di partecipazione al capitale della stessa detenute dallo Stato non possono essere inferiori al 75 per cento.

2. Le quote di partecipazione della Banca d'Italia detenute, alla data di entrata in vigore della presente legge da soggetti ed enti di diritto privato sono trasferite a titolo gratuito allo Stato.

3. Le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo sono stabilite da apposito regolamento del Governo da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Dall'entrata in

vigore della presente legge fino all'avvenuto trasferimento delle quote di cui sopra, i diritti di voto relativi e tutte le quote di partecipazione in possesso di soggetti e enti di diritto privato vengono esercitati dallo Stato».

019.14

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Precluso

All'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

All'articolo 3, comma 3, dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le quote di partecipazione della Banca d'Italia dovranno essere cedute entro il 31 dicembre 2012 al Ministero dell'economia e delle finanze».

019.15

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Precluso

All'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

1. La Banca d'Italia riferisce del suo operato al Parlamento con periodicità semestrale attraverso la presentazione di una relazione sulle proprie attività».

ORDINE DEL GIORNO

G019.1

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, MORANDO, GIARETTA, TURCI, CREMA, CADDEO, D'AMICO, CHIUSOLI, DE PETRIS, FABRIS, BASSANINI, RIGHETTI, RIPAMONTI, MACONI

Il Senato,

preso atto:

di quanto sostenuto dal Ministro dell'Economia al Senato, nel suo intervento in sede di discussione generale del disegno di legge n. 3328, circa "la competenza del Parlamento e del Governo sulla credibilità del sistema (finanziario e del credito), in quanto bene pubblico che dipende direttamente dalla bontà delle regole oltre che dai comportamenti di chi le applica";

che il Ministro dell'Economia ha esplicitamente affermato, nella stessa sede, che si sono determinati "danni alla reputazione del nostro sistema";

premesso che:

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Titolo I, all'articolo due comma 1 prevede che il "Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio";

l'articolo 19 dello Statuto della Banca d'Italia prevede, al primo comma, che "Il Consiglio superiore nomina e revoca il Governatore..." e, all'ultimo comma, che "Le nomine e le revoche debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'Economia, sentito il Consiglio dei Ministri",

impegna il Governo:

a verificare – attraverso una procedura promossa dal concerto tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, tale da consentire la formulazione di un parere da parte del Consiglio dei Ministri – se sussistano ancora le condizioni che resero possibile al governo pro tempore di formulare il parere favorevole alla nomina del governatore attualmente in carica e di promuovere il relativo decreto del Presidente della Repubblica,

impegna altresì il Governo:

in caso di esito negativo della premessa verifica, a darne immediata comunicazione al Consiglio superiore della Banca d'Italia, affinché si riunisca ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Banca d'Italia per valutare se esistano le condizioni per la revoca prevista dal medesimo articolo, nonché dall'articolo 14.2 dello Statuto della Banca Centrale Europea .